

MAYA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO DI  
RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO PARTE  
SPECIALE DEL MODELLO

# Sommario

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	3
REATI DI FRODE IN DANNO ALLA P.A.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 2
REATI A TUTELA DELLA EROGAZIONE DI FONDI PUBBLICI .....	15
REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	16
REATI DI FALSO.....	18
REATI SOCIETARI .....	22
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	36
REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	46
REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	48
RICICLAGGIO E REATI AFFINI.....	52
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	58
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....	62
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	69
REATI INFORMATICI .....	76
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	96
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....	111
REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	118
REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO .....	121
REATI AMBIENTALI.....	126
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	155
REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	156
REATI TRIBUTARI.....	160
REATI DOGANALI E DI CONTRABBANDO.....	168
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	193
REATI CONTRO GLI ANIMALI.....	200

## REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### (artt. 24, 25 e 25-decies D.Lgs. 231/01)

Le tipologie di reato contro la P.A. presupposto di responsabilità dell'ente possono essere raggruppate in quattro macro-categorie:

- Reati contro la P.A. in senso stretto;
- Reati in frode alla P.A.;
- Reati a tutela della erogazione di fondi pubblici;
- Reati di intralcio alla giustizia.

#### REATI CONTRO LA P.A. IN SENSO STRETTO

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Peculato</b> (art. 314 c.p.)</p>	<p>Il peculato, (introdotto nel catalogo dei reati 231 dal D.lgs 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371), è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. È un "reato proprio", per cui può essere commesso esclusivamente da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Ai fini della configurazione del reato, secondo la giurisprudenza di legittimità, per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della P.A., sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti "<i>certificativi, valutativi o autoritativi</i>"), poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica (Cass. Pen. n. 39351/2010).</p>

	<p>Secondo una parte della dottrina, il peculato è un reato di natura plurioffensiva, poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico, bene giuridico di cui si vuole tutelare l'integrità poiché necessario alla realizzazione dei fini istituzionali da parte dello Stato e degli enti pubblici nei confronti della collettività. Secondo un altro orientamento, invece, il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione, lesa dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.</p> <p>Nella formulazione dell'art. 314 c.p., a seguito della l. n. 86/1990, il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la <i>res</i> altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo"). L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.</p>
<p><b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili.</b> (art. 314 bis c.p.)</p>	<p>L'articolo punisce, in via residuale, rispetto all'art. 314, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «<i>il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto</i>».</p> <p>Nella sua struttura, il nuovo art. 314 bis introduce una figura <i>ad hoc</i> di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida che mutua elementi costitutivi in parte dal peculato ex art. 314 e in parte dall'abuso d'ufficio abrogato ex art. 323.</p> <p>Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il</p>

	<p>medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, <i>per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui</i>, oggetto materiale della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio (abrogato) presenta più elementi: anzitutto, sul piano oggettivo, a) la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare con <i>specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità</i>; b) corrispondente è, poi, l'evento del reato: <i>l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri</i>, in alternativa all'altrui <i>danno ingiusto</i>. Infine, quanto all'elemento soggettivo, c) è richiesto, come già avveniva nell'abuso d'ufficio, il dolo intenzionale.</p>
<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</b> (art. 316 c.p.)</p>	<p>Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati 231 dal D.lgs 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, che si configura quando <i>"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità"</i>.</p> <p>La condotta criminosa consiste, come dispone espressamente l'art. 316 c.p., alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un <i>quid</i> offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.</p>
<p><b>Concussione</b> (art. 317 c.p.)</p>	<p>Mentre la corruzione è reato a concorso di persone necessario – posto che richiede la compartecipazione di più soggetti attivi nel reato (privato e pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) –, la concussione è una forma di estorsione diretta commessa dal pubblico ufficiale che approfitta del c.d. <i>metus publicae potestatis</i></p>

	<p>(timore del privato al cospetto del potere pubblico) che incute al privato cittadino.</p> <p>Pertanto, la differenza tra la modalità concussoria e la modalità corruttiva (artt. 318, 319 c.p.) della condotta del medesimo pubblico ufficiale non sta – come spesso si crede – nel chi prenda l’iniziativa dell’offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.</p> <p>La condotta incriminata si concretizza in una vera e propria pratica estorsiva da parte del Pubblico Ufficiale a danno del privato. Da questa distinzione discende una conseguenza importante: quando il privato mira a conseguire un vantaggio indebito a danno della P.A., si configura comunque il reato di corruzione anche se il rapporto tra le parti non è paritario. La concussione si configura, quindi, come reato “residuale” che opera quando il privato mira ad evitare danni ad una propria posizione legittima (diritto o interesse legittimo) e non indebita. Infine, la legge di riforma 190/2012 ha escluso che soggetto attivo del reato di concussione possa essere anche l’incaricato di pubblico servizio.</p>
<p><b>Corruzione per l’esercizio della funzione</b> (art. 318 c.p.)</p>	<p>Il reato di corruzione richiede la contemporanea partecipazione di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l’attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa;</li> <li>- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.</li> </ul> <p>Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione, il primo si incentra sullo stato di soggezione del privato di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un</p>

	<p>pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.</p> <p>Con la riformulazione dell'art. 318 c.p. – rubricato nel testo previgente alla novella del 2012 come “<i>corruzione per un atto d'ufficio</i>” che si caratterizzava per la conformità ai doveri d'ufficio dell'atto scaturito dall'accordo corruttivo – l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità risulta ora collegata all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, nel loro complesso, e non più focalizzata sul compimento di un atto dell'ufficio (c.d. corruzione “impropria”). Risulta inoltre soppressa l'attenuante prevista dal comma 2 dell'art. 318 c.p. (vecchio testo) per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto (correzione impropria c.d. susseguente). La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della lettera l), che novella l'articolo 320 del codice penale.</p>
<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> (art. 319 c.p.)</p>	<p>La fattispecie della “corruzione propria” rimane ancorata, anche nel testo dell'art. 319 c.p. novellato dalla legge n. 190/2012, al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, dove per “atto contrario” deve intendersi sia quello illecito o illegittimo (ad es. autorizzare il rimborso a carico del committente pubblico di spese non effettivamente sostenute dall'appaltatore privato), sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti (ad es. accettare denaro o altra utilità per garantire l'aggiudicazione di una gara).</p> <p>Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti</b> (art. 319-bis c.p.)</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione</p>

	<p>alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p><b>Corruzione in atti giudiziari</b> (art. 319 ter c.p.)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale: non solo un magistrato o un suo consulente (C.T.U.), ma anche, ad esempio, un cancelliere od altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si realizza anche nel caso in cui la società (del corruttore) non sia parte del procedimento.</p>
<p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b> (art. 319-quater c.p.)</p>	<p>La legge di riforma n. 190/2012 ha qualificato come titolo autonomo di reato la fattispecie che prima era punita dall'art. 317 (vecchio testo) in termini di concussione "per induzione". La legge di riforma n. 190/2012 ha qualificato come titolo autonomo di reato la fattispecie che prima era punita dall'art. 317 (vecchio testo) in termini di concussione "per induzione". Oggi, le due forme di concussione previste dai nuovi articoli 317 (costringimento) e 319-quater c.p. (induzione) si distinguono sia per la modalità della condotta incriminata - il costringimento è connotato da un elemento di minaccia ed imposizione "dura" del P.U., mentre l'induzione consiste nella persuasione psicologica alla dazione o promessa indebita (ad es. attraverso una condotta ostruzionistica) – che per il profilo del concorso di persone nel reato: infatti, mentre la concussione "pura" rimane riferibile al solo pubblico ufficiale che costringe il terzo alla dazione o promessa (resta escluso dall'incriminazione l'incaricato di pubblico servizio), nella nuova fattispecie di induzione viene punito (con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000) anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità al P.U. (ad esempio, un soggetto apicale dell'Azienda che venga indotto dal pubblico ufficiale coinvolto nel procedimento di gara pubblica alla quale l'azienda partecipi ad assumere indebitamente un proprio parente).</p>

<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</b> (art. 320 c.p.)</p>	<p>L'incaricato di pubblico servizio è punibile – al pari del pubblico ufficiale – per i reati di corruzione “propria” (art. 319 c.p.), qualora riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità (o ne accetti la promessa) in correlazione all’esercizio delle sue funzioni o poteri, ovvero per compiere un atto contrario al proprio dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Le pene a suo carico sono ridotte in misura non superiore ad un terzo rispetto al pubblico ufficiale.</p>
<p><b>Pene per il corruttore</b> (art. 321 c.p.)</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p><b>Istigazione alla corruzione</b> (art. 322 c.p.)</p>	<p>Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, tale ipotesi è configurabile come fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria: in altri termini, il semplice “tentativo” di corruzione non andato a buon fine si configura come reato “consumato” di istigazione (non accolta) alla corruzione. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per sollecitare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio all’esercizio della propria funzione, ovvero un atto contrario ai doveri d’ufficio e tale offerta o promessa non viene accettata. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità, senza esito.</p>
<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle</b></p>	<p>Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 c.p. e 322, 3° e 4° comma, c.p., sono applicabili anche quando i reati già esaminati coinvolgano membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché i funzionari delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, ovvero le persone comandate presso la Comunità con particolari</p>

<p><b>Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</b> (art. 322-bis c.p.)</p>	<p>funzioni o addette a enti previsti dai Trattati comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.) e alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò premesso, va detto che il reato di cui all'art. 322-bis c.p. – anche definito con il nomen iuris sintetico di “corruzione internazionale” - incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis 2.2).</p> <p>Pertanto, le condotte corruttive possono essere perseguibili anche se poste in essere nei confronti di soggetti che, nell'ambito di altri Stati esteri (UE o extra-UE) od organizzazioni pubbliche internazionali (ONU, ecc.) svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio italiani.</p> <p>In tali fattispecie va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.</p>
<p><b>Circostanze attenuanti</b> (art. 323 bis c.p.)</p>	<p>La norma prevede che, se i fatti previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 346 bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</p> <p>Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato</p>

	<p>per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.</p>
<p><b>Causa di non punibilità</b> (art. 323 ter c.p.)</p>	<p>Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.</p> <p>La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.</p>
<p><b>Traffico di influenze illecite</b> (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Integra il reato (introdotto dalla Legge 190/2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione n. 3/2019), "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi". Il</p>

	<p>reato punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con un funzionario pubblico, si fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali per intervenire come illecito mediatore. Il rischio può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario “illecito” verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio per la Società che vien punita se la mediazione promessa sia poi sfociata in un avvicinamento corruttivo del P.U. o I.P.S.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REATI DI FRODE IN DANNO ALLA P.A.**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Turbata libertà degli incanti</b> (art. 353 c.p.)</p>	<p>Determinato dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32 quater].</p>
<p><b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</b> (art. 353 bis c.p.)</p>	<p>Costituito dalla condotta di chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p>
<p><b>Frode nelle pubbliche forniture</b></p>	<p>Tale ipotesi di reato, (introdotta nel catalogo dei reati 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE)</p>

<p>(art. 356 c.p.)</p>	<p>2017/1371), punisce chiunque commette frodi nelle esecuzioni dei contratti di fornitura o nell' adempimento degli altri obblighi contrattuali, che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o se commessi in danno dell'Unione europea.</p> <p>Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P. A. beni o servizi.</p> <p>Pertanto, il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni - Cass., VI, 27 maggio 2019.</p> <p>Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un <i>quid pluris</i> che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).</p> <p>La qualità di soggetto attivo del reato va individuata in ogni persona che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte al contratto stipulato dal terzo con la PA (Cass. Pen. 13 gennaio 1984 n. 2614).</p>
<p><b>Truffa ai danni della P.A.</b> (art. 640 co.2, n.1 c.p.)</p>	<p>Il reato di truffa consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).</p>

	<p>Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, la truffa rileva, come reato presupposto, con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno della Pubblica Amministrazione (Stato, Regione o altro ente pubblico o dell'Unione europea).</p>
<p><b>Frode informatica ai danni della P.A.</b> (art. 640 ter, co. 2, c.p.)</p>	<p>Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e quindi gli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto attivo (ossia di colui che compie il reato) coinvolge non una persona fisica, ma il sistema informatico o telematico di pertinenza della stessa.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, la frode informatica rileva, come reato presupposto, solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.</p> <p>Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;</li> <li>b. l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.</li> </ol>
<p><b>Applicabilità dell'articolo 322ter</b> (art. 640 quater c.p.)</p>	<p>Introdotta dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024 prevede, nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.</p>

**REATI A TUTELA DELLE EROGAZIONI DI FONDI PUBBLICI**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> (art. 640 bis c.p.)</p>	<p>La truffa ai danni della P.A. (nazionale o comunitaria) consistente nell'attestare requisiti in realtà fittizi allo scopo di ottenere pubbliche sovvenzioni costituisce autonoma fattispecie di reato contro il patrimonio della P.A. mediante frode. L'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati, ecc.</p> <p>L'elemento materiale della frode consiste nel fingere di avere requisiti che in realtà non si hanno, allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici (ad es. attestare una dimensione occupazionale fittizia dell'Azienda e simili).</p>
<p><b>Malversazione a danno dello Stato</b> (art. 316-bis c.p.)</p>	<p>La fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di distrazione del finanziamento pubblico già ottenuto verso una finalità diversa da quella vincolata <i>ex lege</i>: è punito l'imprenditore che, pur essendo legittimo beneficiario del finanziamento, ne viola il vincolo di destinazione (ad esempio, non ingrandisce lo stabilimento). Il reato può consistere anche nel mero "non utilizzo" dei fondi pubblici (magari "parcheggiati" in banca) che equivale ad utilizzo per finalità diversa da quella vincolata.</p>
<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b> (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>La fattispecie è molto simile a quella dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) alla quale aggiunge la condotta omissiva: la truffa è configurabile anche e semplicemente mediante l'omissione di informazioni dovute nei confronti dell'ente pubblico erogatore. La giurisprudenza considera il c.d. silenzio antidoveroso (violazione del dovere di riferire punibile ex art. 40.2 c.p.) equiparabile all'artificio o raggirio, purché sussista l'obbligo giuridico di riferire: nella fattispecie in esame, tale obbligo è desumibile dall'art. 1337 cod. civ. (buonafede nella fase precontrattuale).</p>

	<p>La suddetta condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo</b> (art. 2. Legge n. 898/1986)</p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>

**REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci</b></p>	<p>La norma incriminatrice punisce chiunque induca la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – quando abbia la facoltà di</p>

<p><b>all'autorità giudiziaria</b> (art. 377-bis cod.pen)</p>	<p>non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, facendo uso di violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p>
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI DI FALSO

(art. 25-bis D.Lgs. 231/01)

### DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b> (art. 453)</p>	<p>La norma punisce chiunque compia una delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li><li>2. altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li><li>3. se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li><li>4. se il soggetto, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li><li>5. fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni, anche se legalmente autorizzato alla produzione.</li></ol> <p>Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevanti varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile <i>icto oculi</i>, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno;</li><li>2. Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti</li></ol>

	<p>del falso nella situazione concreta;</p> <p>3. Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.</p>
<p><b>Alterazione di monete</b> (art. 454 c.p.)</p>	<p>Il reato si realizza quando un soggetto altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo.</p>
<p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b> (art. 455 c.p.)</p>	<p>La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.</p> <p>Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.</p>
<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b> (art. 457 c.p.)</p>	<p>Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.</p> <p>Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende.</p> <p>La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.</p>
<p><b>Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione</b></p>	<p>La norma in esame compie una parificazione, quanto alla punibilità, qualora le condotte di cui agli</p>

<p><b>o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b> (art. 459 c.p.)</p>	<p>articoli 453, 455 e 457 abbiano ad oggetto valori di bollo (ad es. francobolli o marche da bollo).</p>
<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b> (art. 460 c.p.)</p>	<p>La norma in oggetto punisce nello specifico le condotte di chi contraffà carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione di carte di pubblico credito (così come parificate agli effetti della legge penale alla moneta ex art. 458) o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni la carta filigranata in questione.</p>
<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> (art. 461 c.p.)</p>	<p>La norma punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.</p> <p>Diviene quindi sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, in quanto viene posta in essere la situazione di pericolo che la norma intende evitare.</p>
<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (art. 464 c.p.)</p>	<p>La norma in oggetto punisce solamente chi, non essendo concorso nella fattispecie di cui all'articolo 459 fa uso di valori bollati contraffatti o alterati.</p> <p>Il soggetto deve avere la consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.</p> <p>La ricezione in buona fede è invece punito dal secondo comma, che punisce il successivo utilizzo, ovviamente con l'acquisita susseguente consapevolezza della falsità del valore di bollo.</p>

**DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
-------------	--------------

<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b> (art. 473 c.p.)</p>	<p>La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione. Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.</p> <p>Per quanto riguarda l'alterazione, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno. L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.</p>
<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b> (art. 474 c.p.)</p>	<p>La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.</p>

## REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>False comunicazioni sociali</b> (art. 2621 c.c.)</p> <p><b>Fatti di lieve entità</b> (art. 2621-bis c.c.)</p> <p><b>Non punibilità per particolare tenuità</b> (art. 2621-ter c.c.)</p>	<p>Il reato consiste nell'esporre, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (condotta attiva), ovvero si proceda alla mancata indicazione, negli stessi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari (condotta omissiva).</p> <p>Il reato sussiste a prescindere dal verificarsi di un danno per i soci o i creditori. La novità rilevante introdotta dalla legge di riforma n. 69/2015 (entrata in vigore il 14 giugno 2015) consiste nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché di danno: non occorre la prova del danno alla società, ai soci o ai creditori, ma è sufficiente l'idoneità obiettiva del falso ad alterare la reale situazione economico-patrimoniale della società (elemento oggettivo del reato) con il fine di trarne profitto (dolo specifico).</p> <p>Occorre inoltre precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non è più richiesta l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ma la concreta idoneità ad indurre altri in errore;</li><li>• è sufficiente l'esposizione di fatti materiali non veritieri (o l'omissione di fatti materiali veritieri) posta in essere consapevolmente;</li><li>• sono state abolite le soglie di punibilità/rilevanza penale della falsificazione previste dalla formulazione delle norme incriminatrici anteriore alla legge di riforma n. 69/2015, che peraltro prevede pene ridotte (min 6 mesi, max 3 anni) per i «fatti di lieve entità», vagliati dal giudice in base alla natura e alla dimensione della società ed alle modalità ed</li></ul>

	<p>effetti della condotta dolosa, nonché una particolare condizione di non punibilità quando il danno ai soci o ai creditori sia particolarmente esiguo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico: il riferimento è a tutte le comunicazioni sociali dirette all'assemblea dei soci o ai terzi interessati ed anche alle dichiarazioni trasfuse negli atti contabili;</li> <li>• la falsità si identifica in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società a prescindere da soglie quantitative di valore e non attiene più alle sole «informazioni» ma a tutti i fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Deve trattarsi, dunque, di comunicazioni previste dalla legge, con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge<sup>1</sup>.</li> </ul> <p>Come riportato nella disposizione normativa, soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Ad essi vanno ad aggiungersi (per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 c.c.). Ove non ricorrano tali requisiti, richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. gestori di fatto potranno essere chiamati</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Il testo dell'art. 2423, comma 3, c.c. è il seguente: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

	<p>comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (figura dirigenziale resa obbligatoria nelle società quotate). Ad essi vanno ad aggiungersi (come per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 cod. civ.). Ove non ricorrano tali requisiti, richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. gestori di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).</p>
<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b> (art. 2622 c.c.)</p>	<p>La legge n. 69/2015 ha anche previsto un trattamento sanzionatorio aggravato quando le medesime condotte di falsificazione punite dall'art. 2621 c.c. (nell'ambito delle società non quotate), siano commesse nel contesto delle società emittenti titoli quotati in Borsa. Alle società quotate vengono equiparate <i>ex lege</i> quelle che si rivolgono (anche indirettamente o che stiano per rivolgersi) ad una schiera potenzialmente molto ampia di soggetti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le società che hanno presentato richiesta di ammissione alla quotazione (art. 2622, comma 2, n.1, c.c.);</li> <li>le società i cui titoli sono negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani (art. 2622, comma 2, n.2, c.c.);</li> <li>le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (art. 2622, comma 2, n.3, c.c.);</li> <li>le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono - ad es. società emittenti prestiti obbligazionari - (art. 2622, comma 2, n.4, c.c.).</li> </ul>
<p><b>Falso in prospetto</b> (art. 2623 del cod. civ.)</p>	<p>Il "falso in prospetto" e la "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" non</p>

<p><b>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</b> (art. 2624 cod. civ.)</p>	<p>costituiscono più fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 a seguito del trasferimento delle fattispecie incriminatrici dal codice civile rispettivamente all'art. 173-bis del D.Lgs. 58/1998 e all' art. 27 del D.Lgs. 39/2010. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 34 co. 21 L. 262/2005 e introdotto nel testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rispetto al quale peraltro non è stata prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.</li> <li>2. L'art. 2624 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 37 co. 34 del decreto legislativo sulla revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010).</li> </ol>
<p><b>Impedito controllo con danno ai soci</b> (art. 2625, co. 2 cod. civ.)</p>	<p>Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi societari (ovvero alle società di revisione), e stante il riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625, questa condotta abbia procurato un danno ai soci. Le parole tra parentesi "(o di revisione) e (ovvero alle società di revisione)" sono state soppresse dall'art. 37 co. 35 del decreto legislativo sulla revisione legale dei conti (D.lgs. 39/2010). L' impedito controllo delle attività di revisione legale" non costituisce più fattispecie sanzionabile a seguito del trasferimento dell'illecito dal codice civile all'art. 29 del D.Lgs. 39/2010. Quindi l'art 25-ter richiama l'art 2625 cod. civ., nella nuova versione non comprenderà più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel decreto legislativo sulla revisione legale dei conti del 27 gennaio 2010, all'art 29, il quale non è a sua volta richiamato dall'art 25-ter.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ.. Sono previste due modalità di condotta, alternative fra loro:</p> <p>l'occultamento di documenti o il porre in essere altri idonei artifici, che devono causare l'impedimento o comunque l'ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci (nei casi in cui manchi il collegio sindacale), ad altri organi sociali (<i>in primis</i> il collegio sindacale, determinando, altresì, un danno patrimoniale ai</p>

	<p>soci. In assenza di qualunque specificazione in ordine all'oggetto del controllo, la tutela potrebbe estendersi, come già accaduto in passato (nonostante l'esplicitazione normativa del "controllo sulla gestione") anche a fatti che non attengano direttamente all'esercizio dell'attività economica dell'impresa (si pensi all'ispezione del libro soci). Si procede a querela della persona offesa.</p>
<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti</b> (art. 2626 cod. civ.)</p>	<p>Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di riduzione legittima del capitale sociale, si concretizzi la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ.</p> <p>La prima forma di condotta punita è descritta come restituzione dei conferimenti ai soci. La restituzione può essere reale o simulata; essa diviene punibile dal momento in cui intacca il capitale sociale, senza necessità di attendere che essa incida anche sulle riserve. La restituzione per essere penalmente rilevante deve avvenire, naturalmente, "al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale", per i quali si rinvia al contenuto degli artt. 2445, 2446 e 2447 del codice civile.</p> <p>La seconda forma di condotta che consiste nel liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti presuppone, come è ovvio, che i conferimenti siano ancora in tutto o in parte ineseguiti (si pensi al caso in cui i soci vengano svincolati dall'obbligo mediante dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte degli amministratori).</p> <p>Ai fini dell'integrazione della fattispecie è sufficiente che sia liberato anche un singolo socio dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.</p>

	<p>Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori nell'azione criminosa.</p>
<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b> (art. 2627 cod. civ.)</p>	<p>La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o relativi acconti che non siano stati effettivamente conseguiti o che debbano essere destinati per legge a riserva. Rileva altresì ai fini del presente reato la ripartizione di riserve, anche se non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite.</p> <p>Per la determinazione del concetto di utile sembra non sufficiente il riferimento alla nozione di utile di esercizio (da intendersi come differenza tra ricavi e costi nel conto economico), bensì deve aversi riguardo all'utile complessivo, che consiste nel plusvalore del patrimonio sociale netto rispetto al patrimonio iniziale quale risultante dai conferimenti. L'utile complessivo deriva dagli utili dell'ultimo esercizio, da quelli derivanti da esercizi anteriori non distribuiti, considerando anche perdite precedentemente accumulate.</p> <p>Ancora, l'utile da prendere in considerazione non dovrebbe consistere in quello di gestione, quanto piuttosto in quello di bilancio, che può derivare, pertanto, anche da incrementi estranei alla gestione sociale che siano, tuttavia, iscritti come voci dell'attivo in bilancio (ad es. beni acquisiti per effetto di atti di liberalità, plusvalenze conseguenti a rivalutazione economica o monetaria).</p> <p>Deve, poi, trattarsi di un utile non effettivamente conseguito, dovendosi tale formula intendere come comprensiva degli utili non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo (sembrerebbe indifferente la liquidità), ovvero di un utile destinato per legge a riserva (si vedano gli artt. 2430, 2431 e 2423, 4° comma cod. civ.), con ciò escludendosi la rilevanza penale della distribuzione di utili destinati a riserve statutarie.</p> <p>Anche per gli acconti su utili vale, ai fini dell'incriminabilità della condotta di distribuzione, la limitazione normativa della loro non effettività o della destinazione a riserva legale, che come è chiaro risulterà di difficile accertamento in corso di esercizio.</p>

	<p>In assenza di una chiara indicazione legislativa circa la natura necessariamente dolosa della contravvenzione sussiste il concreto rischio che del reato, secondo le regole generali, gli amministratori saranno chiamati a rispondere indifferentemente per dolo o per colpa. Al secondo comma dell'art. 2627 c.c., si prevede per gli amministratori una speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui prima del termine dell'approvazione del bilancio intervenga la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve. Va sottolineato, tuttavia, come tale eventualità non giochi alcun effetto nei confronti della responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto come già ricordato all'art. 8 del d.lgs. 231/01 si prevede l'autonomia della responsabilità dell'ente.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori.</p>
<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> (art. 2628 cod. civ.)</p>	<p>Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della Società o della Controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La condotta deve cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Il reato si estingue qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la condotta.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. ed anche se agenti per interposta persona o tramite società fiduciaria.</p> <p>In particolare, nel caso di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, i soggetti attivi sono individuabili negli amministratori della società controllata. Tuttavia, anche in questa ipotesi, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, quando le operazioni illecite siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.</p>

<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b> (art. 2629 cod. civ.)</p>	<p>La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.</p> <p>L'integrazione del reato è subordinata alla necessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori), derivi un danno patrimoniale a questi ultimi. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). E' previsto, quale causa estintiva del reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; essa, come già ricordato (cfr. <i>supra</i>, <i>sub</i> art. 2627 cod. civ.) non ha effetti sulla responsabilità amministrativa dell'ente, data l'autonomia di quest'ultima.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ..</p> <p>E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente percepita dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, più lieve, di cui all'art. 2626 cod. civ., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.</p>
<p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interesse</b> (art. 2629-bis cod. civ.)</p>	<p>Il reato si realizza nel caso in cui l'amministratore di una società quotata o di una banca non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per proprio conto o per conto di terzi, abbia in una operazione della Società, cagionando a seguito dell'omissione un danno alla Società o a terzi.</p> <p>Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ.</p> <p>Si tratta però di una disposizione incriminatrice dall'applicabilità circoscritta, essendo applicabile soltanto nell'ambito delle società quotate o a capitale diffuso, confermando pertanto l'intenzione del Legislatore di creare un particolare e più rigido circuito punitivo per tali società in quanto coinvolgono il risparmio pubblico.</p>
<p><b>Formazione fittizia del capitale</b> (art. 2632 cod. civ.)</p>	<p>Il reato attiene alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:</p>

- 1) attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La prima condotta punita (che sembra anticipare l'intervento punitivo già al momento della sottoscrizione senza attendere la emissione che coincide con la messa in circolazione) consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale. Quest'ultima espressione sembrerebbe riferirsi al costo complessivo dell'operazione, al netto dei premi o dei ristori garantiti dalla società.

La seconda condotta punita attiene alla sottoscrizione reciproca di azioni. Il requisito della reciprocità è da intendersi come esistenza di uno specifico accordo, senza necessità che le operazioni di sottoscrizione avvengano nello stesso lasso temporale.

La terza condotta punita riguarda la sopravvalutazione rilevante; l'elasticità della formula sembra lasciare ampi spazi di valutazione al giudice; l'unico modo per circoscrivere l'indeterminatezza dell'espressione potrebbe essere quella di riferirsi al disposto dell'art. 2343, ultimo comma, cod. civ. a norma del quale se risulta che "il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte" oppure deve provvedere al versamento della differenza. In tale ottica potrà considerarsi "sopravvalutazione rilevante" quella che supera di oltre un quinto il valore dei beni conseguiti.

Oggetto della rilevante sopravvalutazione possono essere i beni (tra cui sono da ricomprendere per la giurisprudenza anche quelli immateriali), i crediti e il patrimonio della società nel caso di trasformazione (concetto che dovrebbe ricomprendere anche per

	<p>l'ipotesi di passaggio da una società di persone ad una di capitali, ma che non vale come è chiaro per l'ipotesi inversa, determinando questa una responsabilità illimitata dei soci). Il patrimonio è da intendersi come differenza tra l'attivo e il passivo (patrimonio netto), potendo la sopravvalutazione riferirsi ad entrambi.</p> <p>Si tratta di un reato di evento, dovendo le tre condotte sopra descritte determinare la formazione o l'aumento del capitale sociale.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale, nonché i soggetti che esercitino di fatto le medesime funzioni, (art. 2639 cod. civ.).</p>
<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b> (art. 2633 cod. civ.)</p>	<p>Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono i liquidatori di società commerciali nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275. E' richiesta, quindi, quale presupposto del fatto tipico, l'avvenuta apertura della fase di liquidazione. Inoltre, per effetto dell'art. 2639 cod. civ., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur essendo privi di investitura formale, svolgono di fatto l'attività (ad esempio i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali).</p>
<p><b>Corruzione tra privati</b> (art. 2635 cod. civ.)</p>	<p>La disposizione – introdotta dall'art. 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge "anticorruzione") - prevede - al comma 1 - che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocimento alla società. Successivamente, il D.Lgs. 38/2017 di attuazione della</p>

decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha modificato la disciplina del reato di corruzione tra privati introdotto, all'art. 2635 cod. civ., dalla legge n. 190/2012. SITUAZIONE PRECEDENTE: la corruzione privata era concepita come reato a concorso necessario di persone (tra corrotto e corruttore) e richiedeva, come elemento costitutivo del reato, la prova che la società di appartenenza del soggetto corrotto avesse subito effettivamente un danno (nocumento) a causa della corruzione di: a) soggetti dotati di specifica qualifica soggettiva: amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi.

SITUAZIONE ATTUALE: la nuova formulazione del reato (sempre a concorso necessario tra corrotto e corruttore) è incentrata sulle seguenti modifiche sostanziali della fattispecie: a) Estensione della cerchia dei soggetti "corrotti" anche a coloro che esercitano «funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma» (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili etc.). La nuova formulazione fa chiaro riferimento a tutto il personale con qualifica dirigenziale, ma non solo: anche un soggetto che occupa posizioni basse nella gerarchia societaria potrebbe infatti svolgere "funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma", ad esempio dirigendo ovvero coordinando magari anche un solo soggetto del suo ufficio. Sotto questo profilo, la norma sembra ampliare a dismisura il novero dei soggetti potenziali corrotti mentre, in precedenza, l'estensione riguardava soltanto gli immediati riporti degli amministratori, sindaci, liquidatori, ecc. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione del reato per interposta persona. Altro elemento soggettivo di novità tra vecchia e nuova norma è che tra gli enti collettivi "tutelati" figurano, oltre alle società, anche gli "enti privati" (comprese quindi associazioni, fondazioni e altri enti di fatto, privi di personalità giuridica). b) Eliminazione del «nocumento alla società/ente» quale elemento

	<p>tipico della fattispecie. Ai fini della consumazione del reato, non è più essenziale il (la prova del) danno patito dalla società del soggetto corrotto: è sufficiente che i soggetti qualificati (amministratori, dirigenti, ecc.) sollecitino, ricevano o si facciano promettere (per sé o per altri) denaro o altra utilità, allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al (loro) ufficio o degli obblighi di fedeltà all'azienda di appartenenza; pertanto, poiché il compimento o l'omissione dei predetti atti non sono più elementi costitutivi del reato, ne consegue la trasformazione della fattispecie di corruzione privata da reato di danno (a dolo generico) in reato di pericolo (a dolo specifico) [profilo differenziale rispetto alla corruzione pubblica]. c) Introduzione della condotta di «sollecitazione al pagamento o dazione». Sul versante passivo, mentre la vecchia norma incriminava soltanto chi «riceveva» la dazione o promessa di denaro o altra utilità, la nuova norma aggiunge alla condotta passiva tipica della ricezione - evocativa di un rapporto contrattuale di natura illecita in quanto concluso, ricevendo beni o denaro «contra ius» - una condotta attiva del corrotto «anticipatoria» della soglia di rilevanza penale, quale la semplice «sollecitazione» per ricevere denaro o altra utilità non dovuti. Tale previsione presenta non poche criticità, specie con riferimento alla «genericità» del termine, nel senso che, nella pratica e sotto il profilo probatorio, sarà alquanto difficile stabilire quando possa ritenersi integrata una «sollecitazione». Il D. lgs. 3/2019 (c.d. legge «spazza corrotti») ha introdotto la perseguibilità d'ufficio del reato.</p>
<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati</b> (art. 2635-bis cod. civ.)</p>	<p>La «sollecitazione di una dazione o promessa di denaro cui non segua accettazione», dunque il tentativo (unilaterale) di chi induce taluno dei soggetti sopra qualificati a farsi corrompere, costituisce autonoma ipotesi di reato, laddove l'istigazione non sia accolta dal soggetto destinatario del tentativo di promessa o dazione. A far data dall'entrata in vigore del D. lgs 3/2019, il reato è perseguibile d'ufficio.</p>

<p><b>Illecita influenza sull'assemblea</b> (art. 2636 cod. civ.)</p>	<p>Il reato prevede che con atti simulati o fraudolenti si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p> <p>Anche se, nell' art. 2636, il soggetto attivo è descritto come "chiunque", appare alquanto difficile, di fatto, che la condotta possa essere realizzata da chi non rivesta, almeno, la qualità di socio.</p> <p>Le modalità di condotta consistono nel porre in essere atti simulati o fraudolenti: all'interno di tale previsione possono rientrare tutti quei comportamenti elusivi delle regole civilistiche di formazione della maggioranza in assemblea, quali ad esempio l'avvalersi di azioni o quote non collocate, ovvero il far esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante al socio in virtù delle proprie azioni o quote. Va sottolineato che esula dalla previsione in esame l'utilizzazione di altri mezzi illeciti, quali la violenza o la minaccia.</p> <p>Si tratta di un reato di evento, dovendo la condotta determinare la maggioranza in assemblea.</p> <p>Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie).</p>
<p><b>Aggiotaggio</b> (art. 2637 cod. civ.)</p>	<p>Il reato prevede che si diffondano notizie false o si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici che in concreto siano idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> <p>Soggetto attivo del reato può essere chiunque anche se esterno alla Società (ad esempio, l'amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ.).</p>
<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</b> (art. 2638 cod. civ.)</p>	<p>Il reato si integra nel caso in cui vengano esposti alle Autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge – al fine di ostacolarne le funzioni istituzionali – fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione. Tali fatti riguardano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda. Rileva altresì l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti concernenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto essere comunicati.</p>

	<p>In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;</li> <li>ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;</li> <li>iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</li> </ul> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i soggetti che esercitino di fatto le medesime funzioni, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ.</p>
<p><b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</b> (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</p>	<p>Costituito dalla condotta di chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.</p>

**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE  
DEMOCRATICO**

**(art. 25-quater D.Lgs. 231/01)**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Associazione sovversive</b> (art. 270 c.p.)</p>	<p>Il reato si configura con l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Ad esempio, non è da considerarsi penalmente rilevante la mera propaganda di programmi antidemocratici.</p> <p>Per contro, non è indispensabile che il programma di violenza sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.</p> <p>Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.</p>
<p><b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico</b> (art. 270 bis c.p.)</p>	<p>Il delitto si consuma in due ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione. Il finanziamento deve essere finalizzato al consolidamento ed al mantenimento dell'associazione e non dei singoli consociati, e l'apporto economico deve comunque avere un minimo di consistenza, tale da sostenere l'attività terroristica o la progettazione di attacchi terroristici;</li> <li>2. dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.</li> </ol>
<p><b>Circostanze aggravanti e attenuanti</b> (art. 270 bis.1 c.p.)</p>	<p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p>

	<p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</p>
<p><b>Assistenza agli associati</b> (art. 270 ter c.p.)</p>	<p>La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggiamento (art. 378) presti assistenza agli associati. Viene quindi richiesta, la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, senza tuttavia la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni di cui sopra, profilandosi altrimenti un concorso ex art. 110.</p>
<p><b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b> (art. 270 quater c.p.)</p>	<p>La norma punisce non chi costituisca o partecipi ad un'associazione terroristica, ma solamente chi arruoli uno o più per persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo e, con una pena più lieve, il semplice arruolato.</p>
<p><b>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo</b></p>	<p>La norma estende la punibilità anche nei confronti di chi semplicemente organizza, finanzia o propugna viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di atti di terrorismo.</p>

(art. 270 quater.1 c.p.)	
<p><b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</b> (art. 270 quinquies c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi di effettiva partecipazione o di promozione ed organizzazione di associazioni terroristiche di cui all'art. 270 bis, la norma punisce chi addestri altri soggetti al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo. È prevista la punibilità sia dell'addestrato, sia dell'auto-addestrato, ovvero di colui che, anche autonomamente (ad es. tramite internet) abbia conseguito un sufficiente bagaglio tecnico atto a fargli compiere potenzialmente atti di terrorismo.</p>
<p><b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</b> (art. 270 quinquies.1 c.p.)</p>	<p>La norma punisce chi non concorra in associazioni terroristiche o non organizzi trasferimenti per finalità di terrorismo, ma contribuisca a sovvenzionare economicamente atti terroristici di qualunque tipo, così come disciplinato dall'articolo 270 sexies.</p>
<p><b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</b> (art. 270 quinquies.2 c.p.)</p>	<p>La norma in oggetto punisce chiunque commetta atti di favoreggiamento reale nei confronti degli associati al terrorismo, ovvero di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato imposte sui beni o sul denaro ritenuto dal giudice destinato a finanziare attività terroristiche.</p>
<p><b>Condotte con finalità di terrorismo</b> (art. 270 sexies c.p.)</p>	<p>La norma fornisce una interpretazione del concetto di “finalità di terrorismo”, scomponendo la definizione in tre parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un elemento oggettivo, e dunque la concreta idoneità delle condotte a cagionare un grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale;</li> <li>• un dolo specifico triplo, consistente nella finalità di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali;</li> <li>• mettere in atto condotte previste come terroristiche da apposite convenzioni o norme internazionali cui l'Italia è vincolata.</li> </ul> <p>Ai fini della punibilità non è necessario che le condotte tipizzate realizzino effettivamente gli eventi sopra descritti.</p> <p>Pertanto, l'illegittimità del metodo terroristico utilizzato per perseguire lo scopo della costrizione nei confronti delle istituzioni non deve, ai fini della configurabilità della finalità terroristica,</p>

	<p>essere realizzata attraverso comportamenti leciti ed il libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conflitto politico, deve essere attuata attraverso una pressione indebita e nel contempo capace di alterare le regole ordinarie del procedimento decisionale delle indicate istituzioni.</p>
<p><b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b> (art. 280 c.p.)</p>	<p>Il delitto si realizza nel momento in cui un soggetto commetta atti idonei ed univocamente diretti ad uccidere o a ferire mettendo in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico. È richiesta la volontà di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una persona al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.</p> <p>La norma prevede delle circostanze aggravanti nell'ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attentato provochi una lesione grave o gravissima;</li> <li>• l'attentato provochi la morte della vittima, con differenziazione di pena a seconda che l'evento morte derivi da una condotta diretta a ferire o a uccidere;</li> <li>• l'attentato sia diretto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie, penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.</li> </ul>
<p><b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</b> (art. 280 bis c.p.)</p>	<p>La norma configura uno strumento di repressione degli attentati terroristici compiuti con l'uso di esplosivi e rappresenta un complemento della fattispecie di cui all'art. 280, dal quale si differenzia solamente per l'oggetto materiale della condotta, caratterizzato dall'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e dalla direzione degli atti, non nei confronti di persone, bensì di cose mobili o immobili.</p> <p>Ai fini della punibilità è richiesta la consapevolezza e volontà di utilizzare esplosivi al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito.</p> <p>Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.</p>

<p><b>Atti di terrorismo nucleare</b> (art. 280 ter c.p.)</p>	<p>La norma punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo.</p> <p>Il delitto si configura in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica.</p>
<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b> (art. 289 bis c.p.)</p>	<p>La norma punisce la condotta di sequestro di persone a scopo di terrorismo ed eversione.</p> <p>Nell'ambito della fattispecie deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà individuale del soggetto passivo, sia sorretta dall'uno o dall'altro scopo (terrorismo o eversione).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costituisce finalità di terrorismo l'incutere timore nella popolazione con azioni indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano;</li> <li>2. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordine democratico costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali cui è sotteso.</li> </ol> <p>Al secondo comma è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.</p> <p>Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo.</p> <p>Nel caso di specie è richiesta la volontarietà della condotta.</p> <p>Da ultimo, è prevista una circostanza attenuante, qualora il concorrente si dissoci e si adoperi a far riacquistare la libertà al soggetto sequestrato.</p> <p>La dissociazione non implica la spontaneità del comportamento, ma solo la volontarietà.</p>

<p><b>Sequestro di persona a scopo di coazione</b> (art. 289 ter c.p.)</p>	<p>La condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi.</p>
<p><b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</b> (art. 302 c.p.)</p>	<p>La norma sanziona la condotta di colui che istighi altri soggetti alla commissione dei relativi delitti.</p> <p>La norma in oggetto parifica, quanto all'entità della pena il caso di non accoglimento dell'istigazione e quello di accoglimento senza che venga commesso alcun reato da parte dell'istigato.</p> <p>Presupposto della punibilità è comunque rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.</p>
<p><b>Cospirazione politica mediante accordo</b> (art. 304 c.p.)</p>	<p>La norma punisce chi si accordi per commettere i relativi delitti.</p> <p>Per chi promuova l'accordo la pena prevista subisce un aumento.</p> <p>Il reato si perfeziona nel momento in cui i congiurati concordano, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, senza che tuttavia sia necessario approntare un'effettiva organizzazione di uomini e mezzi.</p>
<p><b>Cospirazione politica mediante associazione</b> (art. 305 c.p.)</p>	<p>La norma punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato.</p> <p>Appare fondamentale precisare che non si tratta di atti propriamente preparatori, idonei ed univoci di tali delitti, perché, se avessero tale carattere, sarebbero punibili a titolo di tentativo ovvero come delitti consumati quando il tentativo sia sufficiente per la consumazione (come per i delitti di attentato stessi), ma di fatti che stanno al di fuori dell'orbita del tentativo o dell'attentato, sebbene diretti a determinare le condizioni favorevoli alla perpetrazione del delitto.</p> <p>Il delitto si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo prefisso, indipendentemente dalla preordinazione dei mezzi operativi.</p> <p>Tuttavia, è richiesto l'elemento ulteriore dell'idoneità dell'organizzazione a commettere i delitti di cui all'art. 302.</p> <p>Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza</p>

	<p>e volontà di aderire ad una associazione strutturata con armi e con finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti.</p>
<p><b>Banda armata: formazione e partecipazione</b> (art. 306 c.p.)</p>	<p>La norma punisce la mera formazione di bande armate costituite per commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità dello Stato.</p> <p>Per la configurabilità della banda armata non è disciplinato un numero minimo di partecipanti, motivo per cui si è sostenuto che si richieda genericamente un numero di persone tale da porre concretamente in pericolo i beni protetti.</p> <p>Il delitto si consuma nel momento in cui gli si crea uno stabile collegamento tra più persone che, mediante una idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda, si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato.</p> <p>Per quanto riguarda l'adesione successiva alla formazione della banda, il reato si consuma nel momento in cui si aderisce alla banda con un certo grado di effettività e volontà.</p>
<p><b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</b> (art. 307 c.p.)</p>	<p>La norma presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione o della banda, in quanto, per contro, l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento.</p> <p>Ai fini della configurabilità occorre la duplice condizione negativa che il soggetto non sia né concorrente, né responsabile a titolo di favoreggiamento nei confronti dei partecipanti all'associazione cospiratrice o alla banda armata.</p> <p>La differenza fondamentale rispetto al favoreggiamento sta nel fatto che in quest'ultima evenienza è già stata accertata l'esistenza del gruppo criminale.</p>
<p><b>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo</b> (L. n. 342/1976, art. 1)</p>	<p>È punita la condotta di chiunque con violenza o minaccia commetta un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commetta un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.</p>

<p><b>Danneggiamento delle installazioni a terra</b> (L. n. 342/1976, art. 2)</p>	<p>Sanziona la condotta di chiunque, al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.</p>
<p><b>Sanzioni</b> (L. 422/1989, art. 3)</p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;</li> <li>b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;</li> <li>c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;</li> <li>d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.</li> </ul> <p>Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.</p> <p>Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 c.p. ma le pene sono aumentate.</p> <p>Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>
<p><b>Pentimento operoso</b> (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</p>	<p>Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova</p>

	<p>determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
<p><b>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</b> (art. 2)</p>	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.</p> <p>a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p>

	<p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</li><li>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</li><li>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:<ul style="list-style-type: none"><li>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</li><li>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</li></ul></li></ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b> (art. 583 bis c.p.)</p>	<p>La fattispecie ha l'obiettivo di porre fine a talune pratiche presenti in determinate culture.</p> <p>Il bene giuridico tutelato è la salute ed integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Per espressa previsione (organi genitali femminili), rimane estranea al reato la condotta di circoncisione maschile, l'evirazione ed altre pratiche dirette agli organi maschili.</p> <p>Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione e la lesione (diversa dalla mutilazione) di organi genitali femminili.</p> <p>La condotta di lesioni riguarda più nello specifico la lesioni di organi genitali interni, e ciò si deduce per esclusione, dato che la mutilazione di cui al primo comma riguarda propriamente l'escissione, l'infibulazione e la clitoridectomia.</p> <p>Mentre la mutilazione è punita di per sé, la condotta di lesioni è punita qualora determini una malattia nel corpo o nella mente e ad essa può altresì applicarsi una diminuzione di pena se la lesione è di lieve entità.</p> <p>Comune ad entrambe le condotte è invece l'assenza di esigenze terapeutiche, da intendersi ovviamente solo quelle messe in atto da personale sanitario e con il conforto di adeguata letteratura scientifica, oltre che delle linee guida.</p> <p>Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la mutilazione è punita a titolo di dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'accertamento di tale dolo specifico deve essere condotto tenendo in debito conto le matrici culturali del soggetto agente, dovendosi invece evitare presunzioni e ricostruzioni che desumano la finalità di menomazioni da meri aspetti simbolici, quali la zona attinta.</p>

	<p>La Cassazione ha infatti escluso tale dolo specifico nel caso di menomazioni sessuali attuate nella convinzione di esaltare la bellezza della donna, ovvero di consentirne l'accettazione all'interno del gruppo.</p> <p>Il consenso dell'avente diritto non gioca qui alcun ruolo, trattandosi di un diritto indisponibile ai sensi dell'articolo 5.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI DI ABUSO DI MERCATO

(Art. 25-sexies D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Manipolazione del mercato</b> (art. 185 D.Lgs. 58/1998)</p>	<p>La norma punisce la condotta di colui che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, (reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni).</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>

<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</b></p> <p><b>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</b></p> <p>(art. 184 D.Lgs. 58/1998)</p>	<p>La norma punisce, con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</li> <li>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</li> <li>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</li> </ul> <p>La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Tali disposizioni si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>
<p><b>Divieto di manipolazione del mercato</b> (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</p>	<p>Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>

<p><b>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</b> (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</p>	<p>Non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</li><li>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</li><li>c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</li></ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## RICICLAGGIO E REATI AFFINI

(Art. 25-octies D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Ricettazione</b> (art. 648 c.p.)</p>	<p>Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetuarsi della lesione agli interessi patrimoniali della vittima del reato principale (ad es. furto o rapina) rendendo più difficoltoso il recupero della refurtiva. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'effetto di deterrenza alla commissione dei reati principali, come conseguenza dell'illiceità penale estesa alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.</p> <p>Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo oneroso o anche gratuito, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.</p> <p>Il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.</p> <p>Per "occultamento" deve intendersi il nascondimento del bene (dopo averlo ricevuto) proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si esteriorizza in ogni attività di "mediazione" tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.</p>
<p><b>Riciclaggio</b> (art. 648-bis c.p.)</p>	<p>Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati-presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, quello di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Obiettivo della norma è impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da</p>

coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del reato.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi e "puliti": il modo più semplice consiste nel versamento bancario di denaro od assegni, con il successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente.

La condotta della sostituzione si concretizza nell'effettivo scambio del provento dell'illecito con altro bene adatto a celarne la provenienza delittuosa mentre, in caso di trasferimento, i beni, il denaro o le altre utilità provenienti del reato presupposto ed oggetto dell'attività di riciclaggio affrontano una mera "trasmigrazione", conservando le medesime caratteristiche originarie.

La sostituzione dei capitali può essere realizzata nei modi più disparati ed anche con il versamento presso banche e il suo successivo ritiro, in quanto "stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro sporco realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato [Cass. Pen. Sez. VI del 7 luglio 2011, n. 26746; Cass. Pen. Sez. II, Sent., 6 ottobre 2010, n. 35763; Cass. Pen. Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 6350].

Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Si differenzia dalla "sostituzione" in ragione del fatto che i valori di provenienza illecita non vengono "sostituiti" o "cambiati" con altri valori di identica o diversa natura, ma semplicemente "trasferiti" o "spostati" da un soggetto ad altro soggetto (ovvero da un luogo ad un altro luogo), in modo da far perdere le tracce della loro origine. Vi rientrano, in sostanza, quelle condotte in forza delle quali un soggetto, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica, del compendio criminoso, lo ritrasferisce a terzi, ponendo in essere un artificioso

	<p>passaggio volto ad ostacolare l'identificazione dell'effettiva provenienza illecita: si pensi, ad esempio, al trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (c.d. riciclaggio "mediato").</p> <p>Peraltro, sul piano sostanziale, è stato ritenuto che il solo spostamento della titolarità del denaro dall'autore del reato presupposto alla società di cui questi sia socio, ma con amministratori che non abbiano concorso nel delitto presupposto, consente la creazione di un primo schermo tra il denaro e la sua provenienza, sicché quando questa operazione si verifica con la complicità di terzi estranei alla commissione del reato presupposto, costituisce essa stessa riciclaggio, ovviamente ascrivibile solo a quei terzi <sup>2</sup>.</p> <p>Anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita: tale appare, ad esempio, il flusso transfrontaliero di fondi dall'Italia verso relazioni bancarie estere, in particolare quelle situate in uno Stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, in ragione della recisione del collegamento con il luogo di provenienza<sup>3</sup>.</p> <p>Le "altre operazioni" sono tutte quelle condotte "atipiche", cioè non predeterminate dalla legge, volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni sui quali incidono. Ad esempio, potrebbero essere considerate tali quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, facendo perdere traccia dell'origine illecita dei predetti valori.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>2</sup> Cfr. **Cass. pen. Sez. II, 16 febbraio 2009, n. 6561**: in particolare, secondo la Suprema Corte, non sussiste "in astratto, alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che lo reinvestono. Il fatto che la società sia di proprietà effettiva dell'autore del reato presupposto non costituisce né un impedimento giuridico, né una seria remora al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Sul piano formale, c'è alterità assoluta tra la società e il suo socio di maggioranza, il quale non potrebbe, in assenza della collaborazione degli amministratori, né effettuare i pagamenti alla società né realizzare alcuna operazione di reinvestimento del denaro".

<sup>3</sup> **Cass. Pen. Sez. II, 1 giugno 2007, n. 21667**.

<p><b>Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita</b> (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>La previsione del delitto in esame in aggiunta a quello di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nasce dal rilievo che i profitti della criminalità debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro “pulito”, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.</p> <p>La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi: a) da un lato, il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo; b) d’altro lato, tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.</p> <p>Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza), consente di escludere la funzione meramente professionale, dove prevale l’aspetto intellettuale.</p> <p>Viceversa, la punibilità non può essere esclusa quando l’investimento riguarda una struttura di tipo imprenditoriale (ad es. quando il denaro di illecita provenienza viene reimpiegato nella costituzione di una società). Esclusi i profili meramente professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.</p> <p>Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis cod.pen.</p>
<p><b>Auto-riciclaggio</b> (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>Prima dell’ingresso di tale fattispecie incriminatrice (introdotta con legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, <i>“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione</i></p>

*fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”), il cod. pen.*

escludeva la possibilità di incriminazione per riciclaggio di chi aveva concorso a cagionare il reato-base.

Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale all’interno di una Società commetta un’evasione fiscale penalmente rilevante nell’interesse della stessa e che poi impieghi il denaro

fraudolentemente sottratto al Fisco nelle attività economiche

dell’impresa: orbene, in tale caso, prima dell’ingresso di tale reato, la

condotta successiva di investimento produttivo della provvista illecita

non poteva essere punita a titolo di riciclaggio o reimpiego, essendo

l’apicale autore del reato-base di frode fiscale, con la conseguente

impossibilità di configurare alcuna responsabilità in capo alla Società

ai sensi del D.Lgs.231/2001, posto che i reati tributari non rientrano

nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità degli Enti.

Tale clausola di esclusione trovava la sua giustificazione nel concetto

del *post factum* non punibile, posto che l’autore del reato

presupposto o colui che in esso abbia concorso, venivano già colpiti

dalla sanzione prevista dalla norma incriminatrice principale anche

per l’ulteriore attività di utilizzo e di impiego del profitto illecito, che

non era pertanto suscettibile di autonomo apprezzamento penale, in

quanto costituiva un mero prolungamento logico dell’iter criminale

del reato base.

Viceversa, il nuovo reato di auto-riciclaggio implica la punibilità

dell’autore del reato base anche per il successivo riciclaggio dei

proventi di tale reato, con l’unica esclusione dei casi di utilizzo o

godimento personale del denaro o altri beni di origine delittuosa.

Pertanto, se gli amministratori di un gruppo di società frodano il Fisco

- consentendo alle società da loro gestite di ottenere un illegittimo

risparmio fiscale, per poi reimpiegare i proventi del reato all’interno

dell’impresa – gli stessi amministratori prima rispondevano solamente

del reato di frode fiscale ma non anche del (più grave) reato di

riciclaggio (che richiedeva la commissione da parte di un terzo

estraneo al reato-base) e soprattutto la società andava esente da

sanzione 231, perché i reati tributari non sono compresi nel catalogo

231. Oggi invece, nel caso in cui un soggetto apicale viene sottoposto

	<p>a procedimento penale per un reato tributario commesso nell'esercizio di attività d'impresa, l'apicale che reinveste il profitto illecito in azienda può essere perseguito anche per auto-riciclaggio che è reato 231. Quindi di tale delitto sarà chiamata a rispondere anche la società.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E  
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

**(Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01)**

<b>FATTISPECIE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p><b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> (art. 493 ter c.p.)</p>	<p>La fattispecie punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.</p> <p>Punisce altresì chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.</p>

<p><b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> (art. 493 quater)</p>	<p>Tale norma sussidiaria punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p>
<p><b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</b> (art. 640 ter c.p.)</p>	<p>La fattispecie sanziona la condotta di colui che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Nel caso di condotta ex art. 640 ter l'attività fraudolenta investe il sistema informatico e la condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi.</p>

	<p>Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale il reato base di truffa.</p>
<p><b>Trasferimento fraudolento di valori</b> (art. 512 bis c.p.)</p>	<p>Con l'inserimento di tale fattispecie si punta a sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.</p> <p>Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato</i>"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.</p> <p>Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.</p> <p>La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando</p>

	<p>però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### (ART. 24-TER D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Associazione per delinquere</b> (art. 416 c.p.)</p>	<p>Il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. ricorre "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti"; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione, a prescindere dal concorso del singolo associato nel reato-scopo.</p> <p>La finalità dell'incriminazione è chiara: nel reato di associazione per delinquere il pericolo per l'ordine pubblico è insito nel fatto stesso dell'organizzazione con vincolo permanente fra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dai singoli delitti commessi.</p> <p>Perché sussista l' "associazione", ai fini della norma, non è necessaria un'organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose, ma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche solo rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira.</p> <p>È essenziale, comunque, per la configurabilità del reato, che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone mentre è indifferente che vi partecipino sempre gli stessi soggetti.</p> <p>La norma, inoltre, distingue tra associati, promotori, costitutori, organizzatori e capi.</p> <p>L'art. 416 c.p., nel suo 6° comma, prevede una specifica circostanza aggravante nel caso in cui l'associazione sia stata costituita al fine di realizzare i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e in violazione del Testo Unico sull'immigrazione (art. 12, comma 3 bis, D.Lgs. 286/98). Tale aggravante è presa in specifica considerazione anche dall'art. 24-ter del Decreto 231 che vi associa una sanzione pecuniaria maggiorata (da 400 a 1000 quote) rispetto a quella prevista per l'associazione a delinquere ordinaria (da 300 a 800 quote).</p>

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere**  
(art. 416 - bis c.p.)

La norma di cui all'art. 416 bis punisce una forma particolare di associazione per delinquere, caratterizzata dalla forza intimidatrice del tipo di associazione creata e mantenuta in vita dagli associati: quella, appunto di tipo mafioso.

La norma in questione fornisce una definizione del c.d. "metodo mafioso", quando, nel suo terzo comma, chiarisce che "l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali."

Tale definizione si riconduce a quelle che sono le attività tipiche delle cosche mafiose: la mafia, infatti, soprattutto nella società moderna, mira ad impadronirsi direttamente o indirettamente, delle leve del potere, estendendo la sua sfera di influenza su qualsiasi attività lecita o illecita che sia, che possa comunque essere fonte di guadagni, o di potere.

Primo, fondamentale, requisito del metodo mafioso è la forza di intimidazione del vincolo associativo: con essa, va intesa la paura che l'associazione è in grado di incutere nei terzi in forza della sua predisposizione ad esercitare la coazione.

I concetti di assoggettamento e omertà designano gli effetti prodotti dallo sfruttamento della forza intimidatrice da parte dell'associazione. Per assoggettamento si intende lo stato di sottomissione psicologica nelle potenziali vittime dell'associazione, il quale deriva dalla convinzione di essere esposti ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione.

Il termine omertà, invece, designa il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente sotto forma di testimonianze false o reticenti o di favoreggiamento.

Lo scopo dell'associazione è soprattutto quello di:

- acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici;
- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- influire sulle competizioni elettorali.

Tali finalità sono tipiche e previste in via alternativa, nel senso che il reato sussiste anche se l'associazione persegue una sola di tali finalità. Attraverso l'ultimo comma, l'art. 416 bis c.p. estende l'applicabilità delle sue disposizioni "alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'impresa mafiosa – che ha lo scopo di produrre o scambiare beni leciti, ed opera all'interno dei mercati ufficiali con modalità che possono essere formalmente legali oppure apertamente illegali - è contraddistinta da due elementi caratterizzanti, che possono essere presenti alternativamente o cumulativamente. Il primo consiste nel trarre origine o essere alimentata e finanziata da un capitale che è frutto, in tutto o in parte, di attività di natura criminale; il secondo consiste nel trovare la propria capacità competitiva essenzialmente nella forma di intimidazione dell'associazione mafiosa alla quale appartiene il reale proprietario dell'unità economica (in quanto la forza di intimidazione consente di regolare il mercato, dettando criteri di comportamento a tutti gli operatori, e di eliminare la concorrenza). L'impresa mafiosa si differenzia dall'impresa legale anche per i meccanismi di controllo, che possono fondarsi su una situazione di fatto acquisita dall'effettivo titolare in base alla forza di intimidazione che deriva dal suo legame con l'associazione mafiosa.

La prassi ha peraltro visto emergere il modello assai ricorrente della c.d. impresa "a partecipazione mafiosa", con ciò intendendosi l'impresa sorta nel rispetto della legalità, che - in un momento successivo - instauri rapporti di cointeressenza e compartecipazione con esponenti mafiosi, i cui capitali vengono investiti in modo organico

e stabile nelle aziende. Si verifica così una compresenza di interessi, soci, e capitali illegali, con interessi, soci, e capitali legali. La formazione di imprese a partecipazione mafiosa costituisce il frutto degli intensi e stabili rapporti creati dall'organizzazione mafiosa con i più vari settori dell'economia legale, dando luogo a una reciprocità di interessi e ad una compenetrazione di capitali e competenze e agevolando lo stesso riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti. L'impresa a partecipazione mafiosa, dunque, pur non essendo espressione esclusiva dell'ambiente criminale, è anche un'impresa di servizio degli interessi dell'esponente mafioso e un'impresa di riferimento per investire in modo «pulito» i suoi capitali. L'esperienza giudiziaria ha inoltre dimostrato che l'impresa a partecipazione mafiosa si struttura prevalentemente nella forma della società di capitali, che permette una migliore mimetizzazione delle disponibilità finanziarie e dei soci mafiosi.

Indici sintomatici della trasformazione di impresa "legale" in impresa a partecipazione mafiosa sono:

1. l'improvviso e consistente aumento del capitale sociale, non giustificato dalla pregressa attività aziendale e dal normale giro di affari (sicché la ricapitalizzazione della società si risolve in uno strumento per investire denaro di provenienza mafiosa);
2. la frequente realizzazione di taluni movimenti anomali, quali il cambio degli amministratori, gli scioglimenti, le liquidazioni, le rilevazioni, gli accorpamenti, i fallimenti.

Infine, la giurisprudenza ammette anche il manifestarsi del c.d. "concorso esterno" in associazione mafiosa, che si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso senza però prendere parte attiva al sodalizio criminale. Un esempio concreto è il caso di chi, senza essere mafioso, promette e ottiene l'aggiustamento di un processo nei confronti del vertice dell'associazione stessa, ovvero si interpone nella fornitura di beni di interesse per l'associazione (es. armi o sostanze stupefacenti).

**Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose** (Introdotta da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da Legge n.60 del 24 maggio 2023) (art. 416 bis.1 c.p.)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

La norma in esame, oltre a prevedere specifiche circostanze aggravanti per chi si avvalga del metodo mafioso, così come descritto dall'art. 416 bis e per chi agevoli le attività dell'associazione mafiosa (rientrando nella nozione anche il c.d. concorrente esterno), disciplina altresì la circostanza attenuante del ravvedimento operoso nei confronti di chi, pur avendo usato il metodo mafioso o aver comunque agevolato il sodalizio criminoso, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Tale ravvedimento comporta l'esclusione del soggetto dal divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, oltre al non

	<p>riconoscimento dell'aggravante di cui al primo comma, determinando in tal modo una forte riduzione di pena.</p>
<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso.</b> (art. 416 - ter c.p.)</p>	<p>La fattispecie può essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto apicale dell'Azienda (o un suo dipendente), in occasione di una futura consultazione elettorale, ottenga una promessa di voti - per sé o per un terzo anch'egli estraneo all'organizzazione mafiosa o camorristica - dietro corrispettivo di denaro.</p> <p>Il sostegno prestato dall'organizzazione deve avere i caratteri propri dell'attività mafiosa e cioè deve essere imposto agli altri avvalendosi, come strumento di pressione, dell'intimidazione propria di tali organizzazioni, pur non essendo necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano realizzati singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia; è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.</p>
<p><b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b> (art. 630 c.p.)</p>	<p>Il reato si consuma nell'istante in cui un soggetto è privato della libertà personale, anche se il riscatto non sia stato conseguito.</p> <p>Oggetto giuridico da tutelare è costituito dall'offesa arrecata alla libertà personale e al patrimonio della persona.</p> <p>Soggetto attivo del reato è colui il quale vuole ottenere un ingiusto profitto per sé e per gli altri a scapito della libertà personale di un altro soggetto.</p>
<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (Art. 74 DPR 309/90 Testo Unico sugli stupefacenti)</p>	<p>La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce più gravemente chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, ma anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera "armata" quando i partecipanti hanno la disponibilità di</p>

	<p>armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.</p> <p>Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p>
<p><b>Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</b> (art. 407 co.2, lett. a) n. 5 c.p.p.)</p>	<p>La norma citata incrimina tutti i reati connessi al traffico di armi, la cui disciplina primaria di riferimento è dettata dalle seguenti fonti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)</li> <li>- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S)</li> <li>- Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)</li> <li>- Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati).</li> </ul>

## REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(Art. 25-Quinquies D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù</b>  (art. 600 c.p.)</p>	<p>L'interesse tutelato dalla norma è costituito dallo stato di libertà dell'individuo. L'evento incriminato è costituito dallo stato di schiavitù cui vengano ridotte persone fisiche ovvero da tutte quelle condizioni di fatto da cui derivi una sottoposizione permanente della persona al lavoro forzato e obbligatorio: si pensi alla condotta di soggetti che, dopo aver favorito l'ingresso in Italia di cittadine straniere, con l'ingannevole prospettiva di lavoro, le riducano ad uno stato di completa soggezione a mezzo di vessazioni di ogni tipo, dalla privazione dei documenti personali al controllo sistematico a vista, alla totale appropriazione degli incassi della prostituzione che queste siano costrette ad esercitare.</p>
<p><b>Prostituzione minorile</b>  (art. 600-bis c.p.)</p>	<p>L'interesse tutelato dalla norma è costituito dalla libertà, personalità ed integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica, spirituale, morale e sociale del minore secondo il suo naturale sviluppo. "Prostituzione" è l'attività di chi, uomo o donna, compie atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità. "Induzione" consiste in ogni attività idonea a persuadere, convincere, determinare il soggetto passivo a darsi alla prostituzione; integra dunque tale condotta ogni forma di influenza psicologica con esclusione della violenza o minaccia. "Favoreggiamento" è ogni attività che consente o rende più agevole l'esercizio della prostituzione.</p>

<p><b>Pornografia minorile</b> (art. 600-ter c.p.)</p>	<p>Il reato punisce la condotta di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma. In sostanza, la norma punisce le condotte di produzione, commercializzazione e scambio di materiale pornografico, relativo ai minori degli anni 18.</p>
<p><b>Detenzione di materiale pornografico</b> (art. 600-quater c.p.)</p>	<p>Dopo aver sanzionato le condotte di produzione e commercializzazione del materiale pornografico relativo a minori, il legislatore si è preoccupato di prevedere una norma di chiusura volta a punire chi si procura o detiene il materiale stesso. Scopo della legge è infatti quello di combattere il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori su tutti i fronti, andando a colpire chiunque, in qualsiasi modo, ne favorisce lo sviluppo e quindi anche gli utenti.</p>
<p><b>Pornografia virtuale</b> (art. 600-quater.1 c.p.)</p>	<p>L'introduzione della nuova fattispecie di "pedo-pornografia virtuale" estende l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse.</p>

	<p>Nella pratica, il reato di “pedo-pornografia virtuale” si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).</p> <p>Pertanto, l’ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.</p>
<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b>  (art. 600-quinquies c.p.).</p>	<p>La norma si inserisce nel quadro della lotta senza frontiere allo sfruttamento sessuale dei minori, come confermato dal fatto che la legge fa eccezione al principio di territorialità, poiché sono punibili, in base alla legge italiana, anche i fatti commessi all’estero da o a danno di un cittadino italiano. La punibilità non viene estesa a chi aderisce al viaggio anche se, nella prenotazione del viaggio, può ravvisarsi un atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione minorile, per cui l’utente potrebbe comunque rispondere del reato di cui all’art. 600-bis c.p. nella forma tentata.</p>
<p><b>Tratta di persone</b>  (art. 601 c.p.)</p>	<p>La norma mira a tutelare lo stato di libertà sotto il profilo particolare della repressione di ogni forma di commercializzazione dei soggetti che si trovino in condizioni di schiavitù o in condizione analoga; in particolare, la finalità relativa al prelievo di organi può avere impatto sulle strutture sanitarie, qualora la Casa di</p>

	Cura sia asservita al ruolo di copertura utile alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti.
<b>Acquisto e alienazione di schiavi</b> (art. 602 c.p.)	Sono puniti i singoli atti di acquisto o cessione di persone in stato di soggezione assoluta, anche a titolo gratuito.
<b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro c.d. "Caporalato"</b> (Art. 603 bis c.p.)	La legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ha introdotto importanti novità in materia di contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato" ossia alle pratiche di reclutamento e sfruttamento di manodopera "in nero" o, comunque, con trattamenti lavorativi non regolarizzati, attraverso lo sfruttamento dello "stato di bisogno" del lavoratore. Pertanto, del fatto di caporalato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata, potrà rispondere anche l'ente che rischierà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, nonché una sanzione interdittiva di durata non superiore ad un anno. La norma punisce chi: 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

	<p>palesamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>
<p><b>Adescamento di minorenni.</b>  (art.609-undecies c.p.)</p>	<p>La norma mira a punire il comportamento di chi carpisce la fiducia del minore di anni sedici e commette i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù.</p> <p>Il fenomeno del c.d. “<i>grooming</i>” consiste nell’agire sulla volontà del minore fino ad ottenerne il controllo. Questo tipo di abuso, infatti, porta alla manipolazione psicologica del minore attraverso canali di comunicazione di uso frequente della vittima.</p> <p>L’adescatore, infatti, instaura un rapporto di amicizia con il minorenne (es. amici di chat, sms, internet), ne conquista la fiducia e si insinua nella sua volontà fino a farne prendere il controllo. Ottenuta la sua totale abnegazione, l’adescatore soggioga il minore fino a fargli apparire normali e innocenti i rapporti sessuali con gli adulti.</p> <p>Il reato di adescamento è un reato quindi di “mera condotta” e si ritiene commesso sin dal momento in cui l’adescatore carpisce la fiducia della vittima.</p>
<p><b>Tortura</b>  (art. 613 bis c.p.)</p>	<p>La norma in esame è posta a tutela dell'integrità fisica e psichica della persona offesa, nonché della sua libertà personale e della sua libertà di autodeterminazione.</p>

Il reato può configurarsi anche nei confronti di chi, con violenze o minacce gravi o agendo con crudeltà, cagioni un nocumento a persona affidata alla sua custodia o a persona in condizioni di minorata difesa. La violenza va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

La nozione di crudeltà può invece essere definita come quella condotta che si traduca in comportamenti degradanti, posti in essere al sol fine di assoggettare la vittima alla propria volontà, senza alcuno scopo ulteriore.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri. L'aggravante in parola non trova invece applicazione nel caso di sofferenze risultanti dall'esecuzione legittima di misure privative o limitative di diritti, e quindi essenzialmente senza abuso dei poteri.

Ulteriore aggravante è quella di cui al comma quattro, se dal fatto deriva una lesione personale lieve, grave o gravissima.

L'ultimo comma disciplina invece un'ipotesi di reato aggravato dall'evento, nel caso in cui per via della

	<p>tortura derivi la morte della vittima, quale conseguenza non voluta dal reo.</p> <p>Se invece la morte è conseguenza voluta, si applica la circostanza aggravante speciale dell'ergastolo.</p>
<p><b>Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura</b></p> <p>(art. 613 ter c.p.)</p>	<p>Trattasi di una particolare ipotesi di istigazione a delinquere che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istighi in maniera concretamente idonea un collega a commettere il delitto di tortura.</p> <p>Al fine di rispettare il principio di offensività e di necessaria materialità del fatto di reato, la norma richiede tuttavia una istigazione concretamente idonea a commettere il delitto di tortura.</p>

## REATI INFORMATICI

### (ART. 24-BIS D.LGS. 231/01)

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici dei c.d. reati ad “oggetto informatico” richiamate dall’articolo 24-bis del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Documenti informatici</b> (art. 491 bis c.p.)</p> <p><i>«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. »</i></p>	
<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> (art. 615-ter c.p.)</p> <p><i>«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o</i></p>	<p>La disposizione punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</p> <p>Con tale norma, il Legislatore intende infatti proteggere il “domicilio informatico”, quale spazio virtuale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, nonché bene costituzionalmente protetto.</p> <p>La disposizione presenta quindi elementi costitutivi comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 e 615 c.p.) e si caratterizza per la previsione della duplice condotta di</p>

<p><i>da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».</i></p>	<p>introduzione nel sistema e di permanenza in esso.</p> <p>È inoltre importante rilevare come la manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è introdotto, e si trattiene indebitamente) nel proprio domicilio informatico possa essere sia manifesta che tacita.</p> <p>All'introduzione violenta (vale a dire contraria alla volontà del "proprietario") è equiparata quella clandestina (ovvero posta in essere in modo occulto o fraudolento).</p>
<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</b> (Art. 615-quater c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o</i></p>	<p>La disposizione punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</p> <p>Si tratta pertanto di un reato di pericolo, in quanto la condotta descritta è punita al fine di evitare la consumazione di più gravi delitti, come</p>

<p><i>telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.».</i></p>	<p>ad esempio quelli di accesso abusivo a sistema informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie richiede inoltre il dolo specifico, che consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.</p>
<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> (art. 617-quater c.p.)</p> <p><i>«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</i></p>	<p>Tale delitto è posto a presidio della inviolabilità dei segreti, con la finalità di assicurare la protezione delle comunicazioni e della corrispondenza in funzione dello sviluppo tecnologico.</p> <p>La fattispecie in esame configura due differenti modalità di commissione del reato.</p> <p>La prima, di cui comma 1, sussistente ogniqualvolta taluno in modo fraudolento intercetti le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico oppure le ostacoli od interrompa. La commissione di tali condotte rende sempre necessario un intervento dell'agente sulla rete, con cui pertanto egli interagisce.</p> <p>La disposizione di cui al comma 2, invece, punisce la rivelazione delle comunicazioni di cui al primo comma. Si tratta di un comportamento illecito che non postula alcuna interazione con la rete violata e che può essere posto in essere anche da un soggetto che sia semplicemente</p>

<p><i>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</i></p> <p><i>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.».</i></p>	<p>entrato in possesso del contenuto delle comunicazioni protette.</p> <p>Vi è poi la clausola di riserva che fa salva la disciplina di riferimento, qualora il fatto costituisca più grave reato. A tale proposito, può essere menzionata l'ipotesi in cui la rivelazione delle comunicazioni integri la rivelazione di un segreto di ufficio (art. 326 c.p.), con conseguente applicazione della disciplina prevista dell'art. 326 c.p. e corrispondente inapplicabilità dell'art. 617-quater c.p.</p> <p>Il reato è perseguibile a querela di parte tranne quando ricorre una delle circostanze aggravanti di seguito indicate:</p> <p>se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico utilizzato da ente pubblico o da azienda di pubblico servizio (public utility);</p> <p>se il reato è compiuto da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da un amministratore di sistema;</p> <p>se il fatto è commesso da un investigatore privato, anche abusivo.</p>
<p><b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b> (art. 617-quinques c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa</i></p>	<p>Anche tale disposizione tutela la integrità e riservatezza delle comunicazioni, punendo l'installazione di apparecchiature prodromiche a condotte di intercettazione o alterazione delle comunicazioni medesime. Per questa fattispecie di reato valgono le stesse aggravanti previste dall'art. 617-quater c.p. (sistemi informatici della PA o di aziende di public utility, reato commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da amministratore di sistema).</p>

<p><i>apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.».</i></p>	
<p><b>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.</b></p> <p>(art. 617 sexies c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.</i></p>	<p>La norma, posta a tutela della veridicità ed inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti, punisce la condotta del soggetto che falsifichi il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure di colui che formi falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.</p> <p>Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un obbligo di formare o di trasmettere ad altri il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni del suo ufficio o della sua professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione.</p> <p>Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza</p>

<p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».</i></p>	<p>aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.</p>
<p><b>Circostante attenuanti.</b> (art. 623 quater c.p.)</p> <p><i>«Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.</i></p> <p><i>Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.</i></p> <p><i>Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.»</i></p>	
<p><b>Estorsione mediante reati informatici</b> (art. 629 comma 3 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-</i></p>	<p>Tale fattispecie, di recente introduzione si verifica qualora la condotta criminosa estorsiva sia attuata tramite strumenti informatici e costituisca il “mezzo” per la realizzazione di altri e diversi illeciti il cui rischio di commissione</p>

<p><i>bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. »</i></p>	<p>è statisticamente più probabile nelle realtà produttive.</p>
<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> (art. 635-bis c.p.)</p> <p><i>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.».</i></p>	<p>Tale fattispecie rappresenta un delitto contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, mutuato dal delitto del danneggiamento “comune”, di cui all’art.635 c.p..</p> <p>Le condotte descritte integrano ipotesi di aggressione unilaterale al patrimonio informatico altrui, cagionando alla persona offesa un peggioramento della propria situazione patrimoniale.</p> <p>Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, oppure qualora l’agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).</p>

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

(art.635-ter c.p.)

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

*La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre*

Le fattispecie di cui agli artt. 635-ter c.p. e 635-quinquies c.p, contemplano un'anticipazione del momento consumativo del reato di danneggiamento informatico. Si prevede, infatti, che siano puniti i fatti diretti al danneggiamento, nelle varie forme e modalità descritte dalla norma, anche se dal fatto non deriva concretamente un danneggiamento vero e proprio.

In questi casi, infatti, il danneggiamento costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato. Tale scelta trova spiegazione nella necessità di una intensa tutela dei dati pertinenti a soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità.

Proprio per quanto si è detto, pare potersi ricomprendere tali fattispecie tra i reati di attentato o cd. "a consumazione anticipata". Si tratta di figure incompatibili con il delitto tentato perché in tali casi il tentativo equivale già alla consumazione del reato.

La disposizione in esame, nel tutelare il patrimonio altrui alla stregua di quella di cui all'art.635-bis, anticipa il momento consumativo del reato alle condotte prodromiche al danneggiamento, prescindendo quindi dal verificarsi dell'effettivo nocimento alle informazioni, ai dati o ai programmi informatici. Il danno costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato.

Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente

<p><i>con taluna delle circostanze di cui al numero 3).».</i></p>	<p>commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).</p>
<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> (art. 635-quater c.p.)</p> <p><i>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.».</i></p>	<p>La disposizione ricalca quella di cui all'art.635-bis c.p., salvo che per l'oggetto materiale, che è qui rappresentato dai "sistemi informatici o telematici". Da ciò discende una maggiore severità delle pene irrogabili.</p> <p>Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).</p>
<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</b> (635 quater.1 c.p.)</p>	<p>La disposizione è stata introdotta nel codice penale dalla L. 28.6.2024, n. 90.</p> <p>Il 1° comma riproduce la formulazione del previgente art. 615 quinquies, che è stato contestualmente abrogato.</p> <p>La norma punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,</p>

<p><i>«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.».</i></p>	<p>mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p> <p>È richiesto il dolo specifico integrato dallo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.</p>
<p><b><i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i></b> <i>(art.635-quinquies c.p.)</i></p> <p><i>« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è</i></p>	<p>Anche questa norma anticipa la soglia di punibilità alle condotte prodromiche al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero al grave ostacolo al loro funzionamento.</p> <p>La pena è aggravata nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità del sistema.</p> <p>Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente</p>

<p><i>punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).».</i></p>	<p>commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).</p>
<p><b>Circostanze attenuanti.</b> (art. 639 ter c.p.)</p> <p><i>«Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater.1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.</i></p> <p><i>Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività</i></p>	

<p><i>delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.</i></p> <p><i>Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.»</i></p>	
<p><b>Frode informatica.</b> (art. 640 ter c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti».</i></p>	<p>La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.).</p> <p>Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa.</p> <p>La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.</p> <p>La norma in oggetto si pone in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.</p>

<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</b> (art. 640-quinquies c.p.)</p> <p><i>«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».</i></p>	<p>Si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode, proprio in quanto la condotta è punita soltanto quando essa è commessa da un particolare soggetto, cioè colui che “presta servizi di certificazione elettronica”.</p> <p>La disposizione rinvia alla violazione di obblighi previsti da altra legge (quelli imposti per il rilascio di certificato di firma elettronica).</p> <p>Il dolo è specifico e consiste nel fine di procurare all’agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.</p>
<p><b>Documenti informatici</b> (art. 491-bis c.p.)</p> <p><i>«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».</i></p>	<p>La Legge n. 48/2008 ha introdotto, tra i reati-presupposto di cui all’art. 24-bis del Decreto, l’art. 491-bis c.p., il quale, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbiano ad oggetto un cd. “documento informatico”.</p> <p>Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti<sup>4</sup> nonché destinato a dare quella certezza probatoria alla cui tutela sono preposte le norme penali</p> <p>L’inserimento dell’art. 491-bis c.p. tra i reati presupposto rende necessaria una analisi sintetica delle ipotesi delittuose di cui al Capo III (“Della falsità in atti”) del Titolo VII (“Dei delitti contro la fede pubblica”) del Libro II del codice penale.</p> <p>Preliminarmente è utile chiarire la distinzione, recepita nell’impianto codicistico, tra “falso materiale” e “falso ideologico”.</p>

<sup>4</sup> Cfr. art. 1 comma 1 lett. p) d.lgs. n. 235/2010, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale

	<p>Secondo l'interpretazione maggioritaria, tale distinzione postula le nozioni di "genuinità" e "veridicità" del documento e infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un documento è "genuino" se sussiste concordanza tra l'autore reale e l'autore apparente e se, una volta formato in via definitiva, non ha subito alterazioni;</li> <li>• un documento è "veridico" se, oltre ad essere genuino in quanto compilato dall'autore apparente, contiene attestazioni conformi al vero.</li> </ul> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "falso materiale" si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell'atto (ad esempio perché quest'ultimo è stato contraffatto, ossia compilato da persona diversa da quella all'apparenza autrice della stessa, ovvero alterato, vale a dire modificato in epoca successiva rispetto alla sua definitiva formazione);</li> <li>• il "falso ideologico" si verifica allorquando un documento attesta fatti non conformi al vero.</li> </ul>
<p><b>A) Falsità materiali</b></p>	
<p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</b> (art. 476 c.p.)</p> <p><i>«Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto</i></p>	<p>I reati sin qui menzionati sono reati "propri", in quanto per la loro configurabilità è necessaria la partecipazione, quale soggetto attivo, di un pubblico ufficiale; con questi, tuttavia, potrà concorrere un soggetto "non qualificato", ad esempio in veste di autore materiale del delitto o di istigatore dell'altrui proposito delittuoso.</p>

<p><i>falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni».</i></p>	<p>Il bene tutelato è la “fede pubblica” intesa dai più come fiducia della collettività nella veridicità e genuinità di determinati oggetti, simboli e forme esteriori.</p> <p>I delitti in esame sono procedibili d’ufficio, sono puniti a titolo di dolo generico ed è configurabile il tentativo.</p>
<p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</b> (art. 477 c.p.)</p> <p><i>«Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</i></p>	
<p><b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</b> (art. 478 c.p.)</p> <p><i>«Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</i></p>	

<p><i>Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni».</i></p>	
<p><b>Falsità materiale commessa dal privato</b> (art. 482 c.p.)</p> <p><i>«Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo».</i></p>	<p>L'elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi precedenti è rappresentato dal soggetto attivo del reato, in quanto autore del falso è il privato, cui la legge espressamente equipara il pubblico ufficiale che agisce fuori dall'esercizio delle sue funzioni.</p>
<p><b>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</b> (art. 493 c.p.)</p> <p><i>«Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni».</i></p>	
<p><b>Falsità in scrittura privata</b> (art. 485 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p>	

<p><i>Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».</i></p>	
<p><b>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato</b> (art. 486 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».</i></p>	
<p><b>B) Falsità ideologiche</b></p>	
<p><b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</b> (art. 479 c.p.)</p> <p><i>«Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476».</i></p>	

<p><b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</b> (art. 480 c.p.)</p> <p><i>«Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».</i></p>	<p>La differenza tra gli atti pubblici di cui all'art. 479 c.p. e i certificati o autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. consiste in ciò: nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale; nei secondi essi sono attestati come "conosciuti" dal pubblico ufficiale.</p> <p>Si tratta di reati propri ed il dolo è generico.</p>
<p><b>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</b> (art. 483 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</i></p> <p><i>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».</i></p>	
<p><b>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</b> (art. 493 c.p.)</p> <p><i>«Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni».</i></p>	
<p><b>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</b> (art. 481 c.p.)</p>	

<p><i>«Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 Euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro».</i></p>	
<p><b>Falsità in registri e notificazioni</b> (art. 484 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro».</i></p>	
<p><b>C) Uso di atto falso.</b></p>	
<p><b>Uso di atto falso</b> (art. 489 c.p.)</p> <p><i>«Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</i></p> <p><i>Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno».</i></p>	<p>Presupposto del reato è l'avvenuta realizzazione di un reato di falso al quale l'agente della condotta di utilizzo non abbia partecipato, neanche prestando un contributo morale. Soggetto attivo, quindi, potrà essere chiunque, purché non sia concorrente nel delitto di falso. Il delitto è punito a titolo di dolo generico nell'ipotesi di uso di un atto pubblico falso. È necessario il dolo specifico, invece, nel caso di uso di scrittura privata falsa. Il tentativo non è configurabile.</p>
<p><b>D) Soppressione, distruzione e occultamento, parziale o totale, di atti veri.</b></p>	

**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri**

(art. 490 c.p.)

*«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 secondo le distinzioni in essi contenute.*

*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente».*

Presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, almeno fino a quando questo mantiene una sua funzione probatoria. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Oggetto materiale del reato sono solo gli atti originali e le copie autentiche che sostituiscono gli originali mancanti di atti pubblici e scritture private.

“Sopprimere” vuol dire eliminare il documento con mezzi diversi dalla sua materiale distruzione. “Occultare” sta a significare celare il documento impedendone la lettura o l'utilizzazione senza però attentare alla genuinità e veridicità dello stesso.

Il dolo è generico in relazione agli atti pubblici mentre è specifico con riferimento alle scritture private. Il tentativo è configurabile.

## REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

### (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei Destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25-novies del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento della legge n. 633/1941 e s.m.i. (c.d. legge sul diritto d'autore), seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Art.171, comma 1, lett. a bis, III c. L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).</b></p> <p><i>«Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>...</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa».</i></p> <p><i>III c.: «La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».</i></p>	<p>La condotta incriminata dalla fattispecie in esame è costituita dalla messa a disposizione del pubblico - senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma - di un'opera dell'ingegno, e cioè della diffusione dell'opera affinché essa possa essere captata da un numero indeterminato di soggetti che possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale diffusione può ad esempio essere realizzata mediante l'immissione in un sistema telematico.</p>

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

(art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633)

*«Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque*

L'art. 171 bis l.d.a. ricorre tutte le volte in cui "chiunque":

1. abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE,
2. ovvero consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore;
3. o ancora, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

<p><i>milioni [euro 2.582] a lire trenta milioni [euro 15.493]. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni [euro 15.493] se il fatto è di rilevante gravità».</i></p>	
<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</b> (art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633)</p> <p><i>«È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in</i></p>	

*commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lett. a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che*

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse..

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in

*commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente*

<p><i>nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».</i></p>	
<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</b> (Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633)</p> <p><i>«La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p><i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p><i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge».</i></p>	<p>L'art. 171 ter l.d.a. configura una norma c.d. "multidisposizionale" (o a più fattispecie) che descrive ipotesi di frequente verificaione.</p> <p>Di seguito, le più significative:</p> <p>a) la abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; le stesse condotte che abbiano ad oggetto dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>b) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o comunque la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive sopra delineate;</p> <p>c) la vendita o la distribuzione, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in</p>

	<p>pubblico o la trasmissione a mezzo della radio o della televisione di qualsiasi supporto contenga fonogrammi o videogrammi di opere artistiche o dell'ingegno per cui è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>d) la ritrasmissione in pubblico, mediante qualsiasi mezzo – e in assenza di accordo con il legittimo distributore - di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>e) la promozione commerciale di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f) la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le misure tecnologiche che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti;</p> <p>g) la abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti o i termini o le condizioni</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione; la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>Tale norma, peraltro, sottopone a sanzione coloro che, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rendono responsabili delle attività sopra delineate, ma anche chi, a fine di lucro, comunica al pubblico o immetta in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.</p> <p>Si tratta, per la maggior parte delle condotte ivi descritte, di un reato a consumazione anticipata, giacché – ad esempio - la formula legislativa <i>«vende o pone altrimenti in commercio»</i> non richiede l'effettivo compimento di un negozio dispositivo, ma un'attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio supporti abusivamente riprodotti.</p>
<p><b>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</b> (art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633)</p>	<p>Con riferimento alle ipotesi di messa in vendita, importazione promozione, installazione, modificazione e utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato</p>

<p><i>«Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».</i></p>	<p>effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale – condotte descritte nell’ambito dell’art. 171 octies, l.d.a. – la medesima norma si preoccupa di fornire una nozione di “accesso condizionato”. Si intendono infatti come ad accesso condizionato “tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio”.</p>
<p><b>Art. 181 bis L. 22 aprile 1941, n. 633</b></p> <p><i>«1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere</i></p>	

*o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Anlogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.*

*2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.*

*3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto*

*legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti.*

*4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,*

*resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.*

*5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.*

*6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della*

<p><i>tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.</i></p> <p><i>7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.</i></p> <p><i>8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».</i></p>	
<p><b>Art. 174 sexies L. 22 aprile 1941, n. 633</b></p> <p><i>«1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono</i></p>	

*tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.*

*2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.*

*3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».*

## REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(art. 25-septies D.lgs. 231/2001)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Omicidio colposo</b> (art. 589, c.p.) <i>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</i></p>	<p>Il reato di omicidio colposo si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona senza la coscienza e volontà di determinare l'evento lesivo, che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente (c.d. colpa generica) ovvero per inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).</p> <p>La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, perché la legge non indica le modalità che essa deve assumere, limitandosi a richiedere che abbia cagionato la morte di una persona. In particolare, il comportamento tenuto dal soggetto colpevole può consistere tanto in un'azione quanto in una omissione di cautele doverose.</p> <p>L'art. 589 c.p. prevede, al comma 2, una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo che sussiste, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, non solo quando sia accertata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui venga contestata una condotta contraria alla previsione normativa di cui all'art. 2087 c.c. che, come è noto, prevede l'obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla</p>

	<p>quale possa derivare un evento dannoso 5.</p> <p>L'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato è la colpa, che sussiste in tutti in casi in cui l'agente violi le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.</p> <p>In sostanza, secondo la previsione normativa, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che i dipendenti facciano effettivamente uso delle misure protettive apportate.</p>
<p><b>Lesioni personali colpose</b> (art. 590, c.p.)</p> <p><i>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della</i></p>	<p>Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'incolumità personale.</p> <p>Secondo la disposizione di cui all'art. 582 c.p. ("Lesione personale"), l'elemento oggettivo della figura criminosa in esame consiste nel cagionare una lesione da cui deriva una malattia.</p> <p>Si ritiene che l'espressione "cagionare una lesione da cui deriva una malattia" equivalga a "produrre in qualsiasi modo una malattia", dal momento che il riferimento alla "lesione" nella definizione del reato non individua un elemento strutturale ulteriore rispetto alla condotta umana e la malattia conseguente.</p> <p>Poiché la legge non fornisce una propria nozione di malattia, occorre attenersi a quella fornita dalla scienza medica.</p>

<sup>5</sup> Art. 2087 c.c.: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

*reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

In tal senso, la malattia consiste in quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.

Se il processo morboso investe l'organismo fisico, si ha quella che il codice chiama "malattia nel corpo"; se investe l'organismo psichico, determinando un turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha "malattia nella mente".

Occorre poi precisare che, per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma circoscrive l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle sole fattispecie di lesioni:

**gravi**, nel caso in cui dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);

**gravissime**, nel caso in cui dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Di conseguenza, devono ritenersi attratte nella sfera di responsabilità "231" non solo le lesioni

gravi o gravissime conseguenti ad incidenti sul lavoro, ma anche le malattie professionali che potrebbero manifestarsi quale causa di esposizione continuativa nel tempo dei lavoratori a determinati rischi, ambienti o sostanze nocive.

L'impianto normativo richiamato è tale da escludere dall'ambito di applicazione della responsabilità dell'ente soltanto le lesioni personali c.d. "lievi", guaribili entro 40 giorni, senza postumi permanenti.

Inoltre, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento delle responsabilità penali connesse alla violazione della normativa antinfortunistica prescinde dall'individuazione delle persone offese quali lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, per estendersi all'ambiente di lavoro nel suo complesso: se l'evento morte o lesione si verifica per violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità fa sempre carico al Datore di Lavoro, non solo quando il soggetto passivo del reato sia un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ma anche nel caso in cui l'incidente sia occorso – all'interno di ambienti aziendali – ad un terzo estraneo all'ambito lavorativo: la tutela penale conseguente alla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estende, dunque, a chiunque si trovi a prestare la propria attività nell'ambito dell'organizzazione aziendale o, comunque, sia autorizzato ad accedere ai locali dell'azienda (es. clienti e fornitori, personale nel quadro di contratti di appalto, installatori di impianti,

	<p>macchinari di lavoro od altri mezzi tecnici, ecc.) e venga coinvolto in situazioni di pericolo legate all'inosservanza di norme antinfortunistiche.</p>
<p><b>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</b> (Art. 55 D.lgs. 81/08)</p>	<p>La norma prevede che è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</li> <li>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</li> </ul> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</li> <li>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</li> <li>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</li> </ul> <p>È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o</p>

	<p>senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.</p> <p>È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p> <p>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p> <p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;</p> <p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;</p> <p>e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;</p> <p>f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;</p> <p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;</p> <p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;</p> <p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;</p> <p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).</p> <p>6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p> <p>6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

### (ART. 25-BIS 1 D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> (art. 513 c.p.)</p>	<p>la condotta incriminata può consistere in qualunque ostacolo frapposto al libero svolgimento dell'altrui attività commerciale (ad es. pubblicità denigratoria) o produttiva (ad es. sabotaggio di macchinari o procedimenti industriali). i "mezzi fraudolenti" sono tutti quelli che integrano un'attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (ad es. uso di segni distintivi altrui, sviamento di clientela, concorrenza parassitaria, ecc.).</p>
<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b> (art. 513-bis c.p.)</p>	<p>la condotta incriminata consiste in qualunque comportamento diretto ad intimidire la concorrenza: potrebbe concretizzarsi in violenze (ad es. esplosione di ordigni in stabilimenti industriali o esercizi commerciali, danneggiamento degli stessi, violenza fisica sui dipendenti) o minacce esercitate da un imprenditore (o da terzi per suo conto) contro un imprenditore concorrente o nei confronti di terzi (clienti attuali o potenziali o collaboratori del concorrente) volte ad eliminare o attenuare la concorrenza al fine di acquisire illegittime posizioni di preminenza o dominio su un determinato mercato, anche avvalendosi di forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (ad es. integra il reato la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore di un'impresa contigua alla criminalità organizzata, laddove la</p>

	<p>predisposizione delle offerte sia stata pilotata mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa.</p>
<p><b>Frodi contro le industrie nazionali</b> (art. 514 c.p.)</p>	<p>La condotta si sostanzia consiste nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p.</p>
<p><b>Frode in commercio</b> (art. 515 c.p.)</p>	<p>La condotta si sostanzia nell'ingannare la clientela, consegnando una cosa per un'altra difforme nell'origine-provenienza-quantità-qualità rispetto a quella dichiarata (ad es. un prodotto alimentare "scongelato" per uno "fresco" o un oggetto di metallo meno pregiato per uno pregiato). Tale condotta potrebbe essere realizzata – specie nei casi di vendite a distanza - da dipendenti della rete commerciale interessati ad elevare fraudolentemente le proprie performances di vendita, tramite l'esecuzione sleale di contratti con controparti acquirenti.</p>
<p><b>Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine</b> (art. 516 c.p.)</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa in commercio di sostanze alimentari (bevande incluse) che abbiano subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza o composizione, mediante commistione con sostanze estranee e sottrazione di principi nutritivi caratteristici;</li> <li>- messa in commercio di sostanze alimentari (bevande incluse) la cui composizione risulta diversa da quella che la normativa di settore</li> </ul>

	prevede per la categoria cui il prodotto appartiene.
<p><b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> (art. 517 c.p.)</p>	<p>Il reato consiste nella messa in commercio di opere o prodotti cui siano apposti contrassegni, marchi od altre indicazioni (denominative o emblematiche) che anche se non costituiscono copia o imitazione di altri marchi registrati, sono idonei, per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, ad indurre in errore i consumatori su aspetti essenziali come provenienza aziendale, provenienza geografica e qualità dei beni (ad es. materie prime o standard di produzione impiegati).</p>
<p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> (art. 517 – ter c.p.)</p>	<p>Il reato potrebbe sostanziarsi nella produzione o vendita di prodotti (ad es. da parte di terzi) muniti di marchio genuino, ma senza il consenso dell'azienda titolare dei diritti di proprietà industriale ed usurpandone i relativi poteri di privativa.</p>
<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b> (Art. 517 – quater c.p.)</p>	<p>Il reato che interessa esclusivamente le imprese del settore agro-alimentare – potrebbe configurarsi nell'ipotesi di apposizione sui prodotti alimentari di indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate, quando queste ultime siano state registrate nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali, al fine di garantire la tutela delle denominazioni controllate e delle indicazioni geografiche.</p>

**REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO**

**(ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01)**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> (Art. 22, comma 12 e 12-bis D. Lgs.286/1998)</p>	<p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>L'assunzione di lavoratori extra-comunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero anche il semplice fatto di avvalersi delle loro prestazioni tenendoli, in via di fatto, alle proprie dipendenze, integra il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare. Tale reato, a far data dal 9/8/2012 (entrata in vigore del D.Lgs. 16/7/2012 di modifica del d.lgs. 286/98 - c.d. T.U. Immigrazione o anche legge "Bossi-Fini"), comporta la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio è commesso, nelle sole ipotesi (qualificate dalla legge come specifiche circostanze aggravanti del reato base) in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</li> <li>✓ I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).</li> </ul>
<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs. n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 20/2023)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o</p>	<p>È punito il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nelle modalità di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.</p>

<p>degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	
<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> (Art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 20/2023)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p>
<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b></p>	<p>È punito il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, dopo il loro ingresso.</p>

<p>(Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 20/2023)</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	
<p><b>Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina</b> (Art. 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>È punita la condotta di colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più</p>

	<p>persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.</p> <p>Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.</p> <p>Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI AMBIENTALI

### (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<b>I. REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE</b>	
<p><b>Inquinamento ambientale</b> <b>(doloso o colposo)</b>  (artt. 452-bis e 452- quinquies c.p.)</p>	<p>Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li></ol> <p>La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi se i fatti di cui sopra sono commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.).</p>
<p><b>Disastro ambientale (doloso o colposo)</b>  (artt. 452-quater e 452-quinquies c.p.)</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro ambientale.</p> <p>Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate:</p>

	<p>a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi se i fatti di cui sopra sono commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.).</p>
<p><b>Traffico e/o abbandono di materiale ad alta radioattività</b> (art. 452-sexies c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà:</p> <p>a) se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>

	<p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>
<p><b>Impedimento del controllo</b>  (art. 452-septies c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b><u>N.B. Tale reato rientra nella sfera di punibilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella sola ipotesi in cui venga contestata l'associazione a delinquere tra tre o più persone finalizzata alla sua commissione, nelle forme di cui all'art. 452-octies c.p.</u></b></p>
<p><b>Associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso "aggravata" per la commissione di uno dei reati previsti dal Titolo VI-bis, Libro II, cod.pen. - ("Dei delitti contro l'ambiente)</b>  (art. 452-octies c.p.)</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.</p>

	<p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<p><b>Omessa bonifica</b> (art. 452-terdecies c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.</p> <p><b><u>N.B. Tale reato rientra nella sfera di punibilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella sola ipotesi in cui venga contestata l'associazione a delinquere tra tre o più persone finalizzata alla sua commissione, nelle forme di cui all'art. 452-octies c.p.</u></b></p>
<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> (art. 452-quaterdecies c.p.)</p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:</p>

	<p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</li></ol> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b></p> <p>(art. 727 bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda fino a 8000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b></p> <p>(art. 733 bis c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6000 euro.</p>
<p><b>II. REATI PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006)</b></p>	
<p><b>Inquinamento idrico</b></p> <p>(art. 137)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);</li> <li>✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);</li> <li>✓ violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);</li> <li>✓ scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).</li> </ul>
<p><b>Abbandono di rifiuti</b></p> <p>(art. 255)</p>	<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.</p> <p>1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.</p> <p>2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro</p>

	<p>duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.</p>
<p><b>Abbandono di rifiuti in casi particolari</b>  (art. 255 bis c.p.)</p>	<p>Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>

	<p>I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p> <p>Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p><b>Abbandono di rifiuti pericolosi</b> (art. 255 ter c.p.)</p>	<p>Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p>

	<p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>
<p><b>Gestione di rifiuti non autorizzata</b>  (art. 256)</p>	<p>Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (reclusione da sei mesi a tre anni). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi</p>

	<p>dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</li></ol> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p>
<p><b>Combustione illecita di rifiuti</b> (art. 256-bis)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</p> <p>Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.</p>

	<p>La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.</p>
<p><b>Omessa bonifica di siti contaminati</b> (art. 257)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità</li> </ul>

	<p>competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.</li> </ul>
<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b> (D.Lgs n. 152/2006 art. 259)</p>	<p>Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</p>	<p>I soggetti di cui all'art. 189 c. 3 che non effettuano la comunicazione ivi prescritta, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 euro a 10000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria</p>

	<p>da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 euro a 20000 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p> <p>Ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Nel caso di più violazioni della stessa disposizione è applicata la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.</p>
<p><b>Aggravante dell'attività d'impresa</b> (art. 259 bis c.p.)</p>	<p>Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>
<p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b></p>	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei</p>

(D.Lgs n.152/2006, art. 260 bis)

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici

	<p>accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b></p> <p>(art. 452-quaterdecies c.p.)</p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p>

	<p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p><b>Inquinamento atmosferico</b> (art. 279)</p>	<p>Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).</p>

<p><b>Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).</b></p>	<p>Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, co. 1 e 2). ✓</p> <p>Commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa. •</p> <p>Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1); • Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).</p>
<p><b>Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</b></p>	<p>Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).</p>
<p><b>Inquinamento d'ozono provocato da navi</b> (art. 8 D.lgs. n. 202/2007)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p>

	<p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
<p><b>Inquinamento colposo provocato da navi</b> (art. 9 D.lgs. n. 202/2007)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

## REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa</b></p> <p>(art. 604 bis c.p.)</p>	<p>La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.</p> <p>Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.</p> <p>Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave gli organizzatori e promotori.</p> <p>Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati.</p>

**REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO  
DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI  
APPARECCHI VIETATI**

**(art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01)**

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Frode in competizioni sportive</b>  (art. 1 L. n. 401/1989)</p>	<p>La fattispecie sanziona la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>
<p><b>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</b></p>	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di</p>

(art. 4 L. n. 401/1989)

scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi,

scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano

	<p>a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI TRIBUTARI

(art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p> <p>(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi". Per integrare il reato è dunque necessario che le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie o detenute al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, siano concretamente poste, a corredo dell'indicazione di elementi passivi fittizi, nella dichiarazione presentata agli uffici finanziari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il delitto di frode fiscale ha natura istantanea e si consuma nel momento della dichiarazione, inoltre, se la dichiarazione è unica, unico è il reato commesso pure se i documenti utilizzati sono plurimi o abbiano diversi destinatari. Il reato si perfeziona al momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari a prescindere dall'effettività dell'evasione. Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo,</p>

	<p>per espressa previsione del legislatore: "i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo" (art. 6, D.Lgs. n. 74/2000).</p>
<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b>  (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Il reato si realizza quando, oltre all' indicazione nella dichiarazione dei redditi o a fini IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi, alternativamente (la condotta è bifasica):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente<sup>6</sup> (es. non esistenti, non integrate da fatture).</li> <li>• Si utilizzano documenti falsi (es. sostituzione dei documenti di vendita originariamente emessi con altri contraffatti riportanti importi inferiori di ricavi inseriti in contabilità; dei rogiti sottomanifestanti per il venditore; in caso di elementi passivi, delle falsificazioni non rappresentate da fatture o documenti di analogo rilievo probatorio ex art. 2 L74/200).</li> <li>• Si impieghino altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (es. condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà, o, al ricorrere di specifiche condizioni, la tenuta di contabilità in nero, l'accensione e</li> </ul>

<sup>6</sup> Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (le prime poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, le seconde invece riferite a soggetti fittiziamente interposti) si intendono operazioni apparenti poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente. Le operazioni oggettivamente simulate configurano l' ipotesi di «inesistenza giuridica» che ricorre in tutti i casi si attesti la conclusione di un negozio giuridico diverso da quello realmente compiuto dalle parti (c.d. negozio simulato). L' inesistenza giuridica si differenzia dall' inesistenza materiale (ex art. 2 l.74/00) in quanto per la configurazione di quest'ultima è necessario che la transazione non esista in natura, ossia che la cessione di beni o la prestazione dei servizi risultante dalla fattura non siano mai state effettuate in concreto o lo siano state in termini quantitativi minori rispetto a quelli dichiarati.

	<p>l'alimentazione di conti bancari fittiziamente intestati, il ricorso a società di comodo). Le tre diverse modalità di realizzazione della condotta tipica sono tra loro equipollenti, in quanto ciascuno di essi è autosufficiente ad integrare la condotta del delitto.</p>
<p><b>Dichiarazione infedele</b>  (art. 4 D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>La fattispecie in oggetto, (introdotta nel catalogo dei reati 231 dal D.lgs 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371), punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.</p> <p>Perché il reato possa intendersi integrato occorre, congiuntamente che:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.</p>
<p><b>Omessa dichiarazione dei redditi o IVA</b>  (art. 5 D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>L'omessa dichiarazione (introdotta nel catalogo dei reati 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371) è un reato che punisce chiunque, abilitato alla presentazione delle dichiarazioni IRES, IVA ovvero dichiarazioni di sostituto</p>

	<p>d'imposta, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni dovute, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Ai fini della consumazione del reato occorrono i due presupposti della (1) omessa dichiarazione e del (2) mancato esborso dell'imposta dovuta all'Erario, in misura superiore alla soglia di punibilità.</p>
<p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b>  (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>L' art. 8 della L.74/2000, punisce chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico).</p> <p>La definizione di «fattura» o «altro documento» è fornita dall' art. 1 della stessa legge che testualmente cita: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».</p> <p>Tale norma fa dunque riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;</li> <li>• documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.</li> </ul> <p>La condotta, punita dalla norma, consiste nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi e si consuma quando l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (reato di mera condotta commissiva e istantaneo). La fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Nel caso dell'art. 8 è configurabile il tentativo, (l'art. 6 del d.lgs. 74/2000 prevede espressamente che solo i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo) purché siano stati compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (ad es. il reato si configura anche nella semplice predisposizione delle f.o.i. o nel tentativo di spedirle a terzi).</p> <p>E' importante precisare che, qualora, nello stesso periodo d'imposta, siano state emesse più fatture o documenti fittizi, si considera commesso un unico reato e non tanti quanti sono i documenti emessi (cumulo giuridico).</p>
<p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b></p> <p>(art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>La condotta del reato consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>

	<p>A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione. Il reato si considera "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire <i>aliunde</i> elementi di prova.</p>
<p><b>Indebita compensazione con crediti non spettanti</b>  (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>Tale fattispecie di reato, (introdotto nel catalogo dei reati 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371), punisce chiunque non versi le imposte dovute ai fini IRES o IVA, utilizzando in compensazione crediti non spettanti – cioè utilizzati oltre il limite normativo o in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati – ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. La sanzione penale riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono</p>

	<p>dalle dichiarazioni fiscali. Il reato si configura se il totale relativo all'imposta dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.</p>
<p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</b>  (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La condotta può consistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);</li> <li>• nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).</li> </ul> <p>La Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011). Nello specifico è stata stabilita la sussistenza della condotta delittuosa anche a seguito di annullamento della cartella</p>

esattoriale in sede civile (Cass. n. 36290/2011) o anche in seguito a soddisfazione del debito erariale (Cass. n. 30497/2016), potrà tuttavia essere applicato l'art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000 secondo il quale, al di fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al medesimo decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Per il configurarsi della fattispecie è necessaria la sussistenza del dolo, estrinsecato nella coscienza del soggetto attivo di essere debitore dell'Erario e la volontà di compiere gli atti simulati/fraudolenti di cui sopra. Si è sostenuta, a tal proposito, in giurisprudenza (Cass. n. 32282/2007) la necessità di fornire prova della conoscenza della sussistenza del debito tributario. La consumazione del reato, in quanto reato istantaneo di pericolo, si verifica nel momento in cui viene posta in essere la condotta di alienazione simulata o gli altri atti fraudolenti. Gli atti in questione potranno essere anche plurimi e successivi, in questo caso la giurisprudenza di legittimità ha stabilito la natura permanente del reato (Cass. Sez. III, n. 29243/2017; Cass. Sez. III, n. 35853/2016).

## REATI DOGANALI E DI CONTRABBANDO

(art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)

### REATI DOGANALI

NORMATIVA	DETTAGLIO
<p><b>Obbligazione doganale e diritti doganali</b> (art. 27 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.</p> <p>Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;</li><li>b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.</li></ul>
<p><b>Revisione dell'accertamento</b></p>	<p>Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l'Agenzia e la</p>

(art. 40 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)

Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:

a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;

b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall'art. 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Le autorizzazioni per le richieste di cui all'art. 51, comma 2, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e,

	<p>limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.</p>
<p><b>Esito dei controlli a posteriori</b>  (art. 41 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.</p> <p>Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.</p>
<p><b>Revisione della dichiarazione</b>  (art. 42 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Per la revisione delle dichiarazioni è competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l'ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia.</p> <p>La revisione della dichiarazione è avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.</p> <p>A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all'articolo 40.</p> <p>Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.</p> <p>La parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del</p>

	<p>verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.</p> <p>Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.</p> <p>Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.</p> <p>Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.</p> <p>L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.</p> <p>L'Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.</p>
<p><b>Controlli integrati</b> (art. 43 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia,</p>

	<p>ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.</p>
<p><b>Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali</b></p> <p>(art. 44 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</li> <li>b) mediante bonifico;</li> <li>c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;</li> <li>d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;</li> </ul>

	<p>e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.</p> <p>Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.</p>
<p><b>Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali</b></p> <p>(art. 45 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.</p> <p>Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.</p> <p>Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.</p>
<p><b>Interessi sul pagamento dilazionato</b></p> <p>(art. 46 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il</p>

	<p>periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.</p>
<p><b>Ritardo nel pagamento dei diritti</b>  (art. 47 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'ufficio dell'Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.</p> <p>Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.</p> <p>Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.</p> <p>In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.</p>
<p><b>Termini per la notifica dell'obbligazione doganale</b>  (art. 48 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.</p>

	<p>Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.</p> <p>Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.</p>
<p><b>Interessi per il ritardato pagamento</b> (art. 49 D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.</p>

**REATI DI CONTRABBANDO**

NORMATIVA	DETTAGLIO
<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</b> (art. 282 DPR n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p>

	<p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 DPR 43/73 per il delitto di contrabbando.</p>
<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</b></p> <p>(Art. 283 DPR n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;</p>

	<p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<p><b>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</b></p> <p>(art. 284 DPR n. 43/1973)</p>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta</p>

	<p>tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</b>  (art. 285 DPR n. 43/1973)</p>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi</p>

	speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
<p><b>Contrabbando nelle zone extra -doganali</b> (art. 286 DPR n. 43/1973)</p>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
<p><b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</b> (art. 287 DPR n. 43/1973)</p>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
<p><b>Contrabbando nei depositi doganali</b> (art. 288 DPR n. 43/1973)</p>	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
<p><b>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</b> (art. 289 DPR n. 43/1973)</p>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
<p><b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</b></p>	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime

<p>(art. 290 DPR n. 43/1973)</p>	<p>impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>
<p><b>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</b>  (art. 291 DPR n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p>
<p><b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>  (art. 291-bis DPR n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>

**Circostanze aggravanti del delitto di  
contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

(art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad

	<p>oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b> (art. 291-quater DPR n. 43/1973)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che,</p>

	<p>dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p><b>Altri casi di contrabbando</b> (art. 292 DPR n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando</b> (art. 295 DPR n. 43/1973)</p>	<p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso</p>

	<p>sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</p>
<p><b>Contrabbando per omessa dichiarazione</b> (art. 78 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:</p> <p>a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;</p> <p>b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.</p> <p>La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.</p>
<p><b>Contrabbando per dichiarazione infedele</b> (art. 79 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.</p>

**Contrabbando nel movimento delle merci  
marittimo, aereo e nei laghi di confine**

(art. 80 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato

	<p>introdotta in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p>
<p><b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti</b></p> <p>(art. 81 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>
<p><b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</b></p> <p>(art. 82 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.</p>
<p><b>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento</b></p> <p>(art. 83 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>
<p><b>Contrabbando di tabacchi lavorati</b></p> <p>(art. 84 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui</p>

	<p>al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</p> <p>Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</p> <p>a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;</p> <p>b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati</b> (art. 85 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato,</p>

	<p>l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.</p>
<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati</b> (art. 86 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e</p>

amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli artt. 62 quater, 62 quater.1, 62-quater.2 e 62 quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli artt. 62 quater, 62 quater.1, 62-quater.2 e 62 quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze

	<p>anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando</b> (art. 88 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.</p>

	<p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.</p>
<p><b>Delle misure di sicurezza patrimoniali.</b>  <b>Confisca</b>    (art. 94 D.lgs.141 del 26 settembre 2024)</p>	<p>Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p> <p>Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.</p> <p>Si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p., se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p>

	<p>Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'art. 240 bis c.p.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<p><b>Furto di beni culturali</b>  (art. 518 bis c.p.)</p>	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
<p><b>Appropriazione indebita di beni culturali</b>  (art. 518 ter c.p.)</p>	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>

<p><b>Ricettazione di beni culturali</b></p> <p>(art. 518 quater c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<p><b>Riciclaggio di beni culturali</b></p> <p>(art. 518 sexies c.p.)</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da</p>

	<p>cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<p><b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b>  (art. 518 octies)</p>	<p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>
<p><b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b>  (art. 518 novies c.p.)</p>	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</li> <li>2. 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</li> <li>3. 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</li> </ol>

<p><b>Importazione illecita di beni culturali</b></p> <p>(art. 518 decies c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>
<p><b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b></p> <p>(art. 518 undecies c.p.)</p>	<p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di</p>

	<p>esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>
<p><b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>(art. 518 duodecies c.p.)</p>	<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<p><b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b></p> <p>(art. 518 terdecies c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e</p>

	<p>luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>
<p><b>Contraffazione di opere d'arte</b> (art. 518 quaterdecies c.p.)</p>	<p>É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</li> <li>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</li> <li>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</li> <li>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</li> </ol> <p>É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o</p>

	<p>degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REATI CONTRO GLI ANIMALI

### (ART. 25-UNDEVICIES D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
<b>I. REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE</b>	
<b>Uccisione di animali</b>  (art. 544 bis c.p.)	La norma punisce la condotta di colui che, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.
<b>Maltrattamento di animali</b>  (art. 544 ter c.p.)	<p>La fattispecie punisce la condotta di colui che, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.</p> <p>E, ancora, punisce altresì la condotta di colui che somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.</p> <p>La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.</p>
<b>Spettacoli o manifestazioni vietate</b>  (544 quater c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in</p>

	<p>relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.</p>
<p><b>Divieto di combattimento tra animali</b> (art. 544 quinquies c.p.)</p>	<p>La norma punisce la condotta di chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;</li> <li>2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;</li> <li>3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.</li> </ol> <p>Punisce altresì, la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.</p> <p>Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al</p>

	<p>primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti</b>  (art. 544 septies c.p.)</p>	<p>Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544- quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.</p>
<p><b>Uccisione o danneggiamento di animali altrui</b>  (art. 638 c.p.)</p>	<p>La fattispecie punisce la condotta di colui che senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è aumentata, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.</p>